



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Liceo Statale delle Scienze Umane e Linguistico "Carlo Porta" di Monza

Via della Guerrina, 15 - 20900 Monza
Tel. 0392023118 - E-mail: mbpm06000e@istruzione.it - PEC: mbpm06000e@pec.istruzione.it
Sito Web: www.carloportamonza.edu.it
Codice Fiscale: 85013990156 - Codice Meccanografico: MBPM06000E
Codice iPA: istsc_mipm06000n - Codice Univoco FE: UFCVJF

PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

Delibera n. 9 del Collegio dei docenti del 24/09/2024
Delibera n. 29 del Consiglio di Istituto del 29/10/2024

Referente per il presente documento:

Docente Funzione Strumentale per l'Inclusione con il
supporto del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

INDICE

INTRODUZIONE	41.
PREMESSA	42.
FINALITÀ	43. NORMATIVA DI
RIFERIMENTO	
4. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI BES	94.0. Quadro
generale	94.1. Alunni con disabilità (Legge
104/1992)	94.2. Alunni con disturbi evolutivi
specifici	104.3. Alunni in situazione di
svantaggio	125. AZIONI PER
L'INCLUSIONE	13PARTE PRIMA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON
DISABILITÀ	131. PREMESSA E NORMATIVA DI
RIFERIMENTO	132. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE
COINVOLTE	142.1 Cosa faranno i
genitori	142.2 Cosa farà la
scuola	142.3 Cosa faranno gli specialisti
AUSL	152.4 Cosa farà l'Ente Locale - U.O. Diritto allo
Studio	153. LE FASI DEL PROGETTO DI
INCLUSIONE	154. LA
DOCUMENTAZIONE	165. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO
DIDATTICO	186. A CHI CHIEDERE
CHIARIMENTI	20PARTE SECONDA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON
D.S.A	211. PREMESSA E NORMATIVA DI
RIFERIMENTO	212. I DISTURBI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO	213. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE
COINVOLTE	213.1 Cosa faranno i
genitori	213.2 Cosa faranno i
docenti	22
4. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO	234.1 Individualizzazione e personalizzazione della
didattica	234.2 Strumenti compensativi e misure
dispensative	234.3 Verifica e
valutazione	255. A CHI CHIEDERE
CHIARIMENTI	25PARTE TERZA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI DISTURBI
EVOLUTIVI SPECIFICI	261. PREMESSA E NORMATIVA DI
RIFERIMENTO	262. I DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI OLTRE I
D.S.A	263. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE
COINVOLTE	274. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ
DELL'INTERVENTO DIDATTICO	285. A CHI CHIEDERE
CHIARIMENTI	28PARTE QUARTA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONI DI
SVANTAGGIO	281. PREMESSA E NORMATIVA DI
RIFERIMENTO	282. LO SVANTAGGIO
SCOLASTICO	293. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE
COINVOLTE	304. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ
DELL'INTERVENTO DIDATTICO	315. A CHI CHIEDERE
CHIARIMENTI	31PARTE QUINTA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI SENZA O SENZA
ADEGUATA ALFABETIZZAZIONE ITALIANA	311. PREMESSA E NORMATIVA DI
RIFERIMENTO	312. L'ISCRIZIONE A SCUOLA DI STUDENTI NEO
ARRIVATI	313. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE
COINVOLTE	324. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ
DELL'INTERVENTO DIDATTICO	345. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

STRANIERI	356. A CHI CHIEDERE
CHIARIMENTI	35PARTE SESTA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI
ADOTTATI	351. PREMESSA E NORMATIVA DI
RIFERIMENTO	38282. AREE CRITICHE IN PRESENZA DI
ALUNNI	283. RUOLO DELLA SCUOLA
39	
4. BUONE PRASSI	285. TEMPI E MODALITA' DI INSERIMENTO
41	
6. PROGETTI DI INTERCULTURA	287. RUOLI 288. CONTINUITA' 289. FORMAZIONE
2810. A CHI CHIEDERE	

ALLEGATI

INTRODUZIONE

1. PREMESSA

Il protocollo di accoglienza per alunni con Bisogni Educativi Speciali contiene le linee guida di informazione riguardanti l'accoglienza e l'inserimento di tali alunni in funzione delle situazioni individuali, dei livelli socio-culturali, delle modalità di acquisizione ed elaborazione delle informazioni, dei ritmi personali di apprendimento, che rendono di fatto necessario un lavoro individualizzato e la progettazione di interventi e azioni mirate.

Secondo l'ICF (*International Classification of Functioning, Disability and Health*, ovvero *Classificazione del Funzionamento, della Disabilità e della Salute*, che fa parte della Famiglia delle Classificazioni Internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) il Bisogno Educativo Speciale rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito educativo e/o dell'apprendimento, indipendentemente dall'eziologia, che necessita di una educazione speciale individualizzata.

La Direttiva ministeriale del 27 Dicembre 2012 ricorda che: "Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, familiari, sociali, ambientali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta."

La stessa direttiva delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.

Il tradizionale approccio all'integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, viene ridefinito e completato estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all'intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente:

- alunni **con disabilità** (tutelati dalla Legge 104/1992);
- alunni **con disturbi evolutivi specifici**, tra cui
 - disturbi specifici di apprendimento (DSA tutelati dalla legge 170/2010)
 - alunni con deficit nell'area del linguaggio
 - alunni con deficit nelle abilità non verbali
 - altre problematiche severe
 - alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)
 - alunni con funzionamento cognitivo limite
- alunni con **svantaggio socioeconomico, linguistico e/o culturale**
- alunni **stranieri non alfabetizzati o senza adeguata alfabetizzazione**

La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.

2. FINALITÀ

Il protocollo è parte integrante del PTOF d'Istituto e si propone di:

- sostenere gli alunni con BES in tutto il percorso di studi;
- favorire un clima di accoglienza e inclusione;
- favorire il successo scolastico e formativo;
- ridurre i disagi emozionali, favorendo al contempo la piena formazione;
- favorire l'acquisizione di competenze collaborative;
- delineare prassi condivise all'interno dell'Istituto, di carattere: amministrativo e burocratico (documentazione necessaria); comunicativo e relazionale (prima conoscenza);
- educativo e didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del Consiglio di Classe);
- promuovere le iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali coinvolti (Comune, ASL, Provincia, Regione, Enti di formazione).

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Norme di carattere generale

DPR n. 275 dell'8 marzo 1999	Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59
DPR n. 122 del 22 giugno 2009	Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169
DLvo n. 62 del 13 aprile 2017	Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato, a norma dell'art. 1, cc180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107
OM n. 172 del 4 dicembre 2020	Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria (con Linee Guida allegate)
Nota MI n. 2158 del 4 dicembre 2020	Valutazione scuola primaria - Trasmissione Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative.

Disabilità

Legge n. 118 del 30 marzo 1971	Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili
Legge n. 517 del 4 agosto 1977	Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992	Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
DPR n. 24 febbraio 1994	Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap
DPR n. 323 del 23 luglio 1998	Regolamento recante Disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425
Nota MIUR n. 4798 del 27 luglio 2005	Attività di programmazione dell'integrazione scolastica degli alunni disabili da parte delle Istituzioni scolastiche - Anno scolastico 2005-2006
OM n. 90 del 21 maggio 2001	Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001, <i>in part.</i> l'art. 15
CM n. 125 del 20 luglio 2001	Certificazione per gli alunni in situazione di handicap
DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006	Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289

Nota MIUR n. 4274 del 4 agosto 2009	Trasmissione delle "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con la disabilità"
DLvo n. 66 del 13 aprile 2017	Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, cc. 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107
Nota MIUR n. 1153 del 4 agosto 2017	Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L.vo n. 66/2017
Nota MIUR n. 15578 del 8 agosto 2017	Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L. vo n.66/2017. Precisazione
DLvo n. 96 del 7 agosto 2019	Disposizioni integrative e correttive al D.Lvo 13/04/2017, n. 66
D.I. n. 182 del 29 dicembre 2020	Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
Nota MI n. 40 del 13 gennaio 2021	Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell' Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell'istruzione 29 dicembre 2020, n. 182
Nota USR ER n. 1300 del 25 gennaio 2021	Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182: "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66" - Prime indicazioni
D.D. n. 75 del 26 gennaio 2021	Misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dal decreto legislativo 13 maggio 2017, n. 66 e alle disposizioni contenute nel Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n 182.
Sentenza del Tar del Lazio n. 9795/2021	Sentenza sul ricorso numero di registro generale 2858 del 2021, proposto da Coordown Odv – Coordinamento Nazionale Associazioni delle Persone con Sindrome di Down (Trisomia 21), Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno, A.S.S.I. Gulliver Associazione Sindrome di Sotos Ita-Lia Aps, Associazione Prader Willi Lombardia - Odv, Associazione Regionale Autismo Abruzzo Onlus (Auti-Smo Abruzzo Onlus), Fondazione Cepim Onlus, Persone Williams Italia Onlus, Pianeta Down Onlus, Spazio Blu Autismo Varese Onlus, del 14/09/21.
Nota MI n. 2044 del 17 settembre 2021	Sentenza n. 9795/2021 del 14/09/2021, TAR Lazio. Indicazioni operative per la redazione dei PEI per l'a.s.2021/2022.

DSA

Nota MIUR n. 4099/A4 del 5 ottobre 2004	Iniziative relative alla dislessia
Nota MIUR n. 26/A4 del 5 gennaio 2005	Iniziative relative alla dislessia
Nota MIUR n. 4674 del 10 maggio 2007	Disturbi di apprendimento: indicazioni operative
Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010	Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
DM n. 5669 del 12 luglio 2011	Decreto attuativo della Legge n.170/2010. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento
Accordo Governo-Regioni del 24 luglio 2012	Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Nota USR ER n. 2396 del 12 febbraio 2018 Alunni segnalati per Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).
 Indicazioni permanenti

Altri BES

Nota MIUR n. 6013 del 4 dicembre 2009 Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da
 sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività)
 Nota MIUR n. 4089 del 15 giugno 2010 Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività
 Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e
 organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica
 CM n. 8 del 6 marzo 2013 Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e
 organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni
 operative.
 Nota MIUR n. 1551 del 27 giugno 2013 Piano annuale per l'inclusività
 Nota MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013 Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s.
 20132014 – Chiarimenti
 Nota MIUR n. 7433 del 18 dicembre 2014 Trasmissione delle "Linee di Indirizzo per favorire il diritto allo
 studio degli alunni adottati"
 Comunicato Stampa MIUR 11 dicembre 2017 Firma delle "Linee guida per il diritto allo studio delle alunne
 e degli alunni fuori dalla famiglia d'origine"
 Nota MIUR n. 1143 del 17 maggio 2018 L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo
 di ognuno.

Alunni stranieri

CM n. 301 dell'8 settembre 1989 Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo
 CM n. 205 del 2 luglio 1990 Educazione Interculturale
 CM n. 5 del 12 gennaio 1994 Iscrizione degli alunni stranieri anche sprovvisti di permesso di
 soggiorno
 CM n. 73 del 2 marzo 1994 Il dialogo interculturale e la convivenza democratica
 Legge n. 40 del 6 marzo 1998 Disciplina dell'immigrazione e condizione giuridica dello straniero
 (c.d. Legge Turco-Napolitano; cfr. in particolare art. 36)
 D.Lvo n. 286 del 25 luglio 1998 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
 dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
 DPR n. 394 del 31 agosto 1999 Regolamento recante norme di attuazione del TU delle disposizioni
 concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
 condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, c. 6, del Dvo
 286/1998, (in partic. art. 45)
 Legge n. 189 del 30 luglio 2002 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (c.d.
 Legge Bossi-Fini)
 CM n. 24 del 1 marzo 2006 Trasmissione delle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione
 degli alunni stranieri 2006"
 Comunicato stampa MIUR 23 ottobre 2007 Presentazione del Documento "La via italiana per la scuola
 interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri", a cura
 dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri
 e per l'educazione interculturale
 CM n. 2 dell'8 gennaio 2010 Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con
 cittadinanza non italiana
 CM n. 465 del 27 gennaio 2012 Studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di
 istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato.
 Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014 Trasmissione delle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione
 degli alunni stranieri 2014" (con errata corrige del 19/05/2014)
 Legge n. 107 del 13 luglio 2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
 per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (in part. art. 1 co.
 7 lett. r)

Nota MIUR n. 5535 del 9 settembre 2015 Trasmissione del documento "Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura.

Alunni adottati

Legge n. 184 del 4 Maggio 1993	"Diritto del minore a una famiglia"
Convenzione dell'Aja 29/05/1993	"Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale"
Legge n. 476 del 31 dicembre 1998	ratifica la Convenzione dell'Aja e Istituisce un organismo nazionale di riferimento e di controllo delle adozioni internazionali
Legge n. 149 del 28 Marzo 2001	Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori

Normativa di riferimento 2011 - MIUR, Gruppo di lavoro scuola-adozione

- 2012** Giugno: MIUR, nota rivolta a tutti gli USR
- 2013** Marzo: Protocollo di intesa MIUR – CARE (Coordinamento nazionale di 28 Associazioni adottive e affidatarie in Rete) 2014 Nota MIUR - 547 del 21 Febbraio Deroga all'obbligo scolastico alunni adottati
- 2014** Dicembre: MIUR, Linee di indirizzo per il diritto allo studio degli alunni adottati
- 2015** Legge 107 del 13 Luglio: Le Linee guida entrano nella Legge sulla Scuola

4. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI BES

4.0. Quadro generale

DISABILITÀ CERTIFICATE (Legge 104/1992 art. 3, commi 1 e 3)	
➤ minorati vista	Diagnosi Funzionale (D.F.) Verbale di accertamento Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) da aggiornare al passaggio di ogni grado di istruzione
➤ minorati udito	
➤ minorati psicofisici	
DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI	
➤ DSA certificati (Legge 170/2010)	Certificazione da aggiornare al termine di ogni ciclo scolastico
➤ Deficit nell'area del linguaggio	Diagnosi
➤ Deficit nelle aree non verbali	Diagnosi
➤ Altre problematiche severe	Diagnosi
➤ ADHD/DOP	Diagnosi
➤ Funzionamento cognitivo limite (borderline)	Diagnosi
SVANTAGGIO	
➤ Socio-economico	Altra documentazione o segnalazione del Consiglio di Classe
➤ Linguistico e culturale	Altra documentazione o segnalazione del Consiglio di Classe
➤ Altro	Altra documentazione o segnalazione del Consiglio di Classe
STUDENTI STRANIERI	
STUDENTI ADOTTATI	

4.1. Alunni con disabilità (Legge 104/1992)

La Legge Quadro n. 104/1992 riconosce una condizione di “handicap” a chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o di integrazione e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

La Conferenza Mondiale sui diritti umani dell'ONU del 2009, precisa che “la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”. L'art. 24, infine, riconosce “il diritto all'istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità” garantendo “un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati:

- al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
- allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;

- c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera". La certificazione di disabilità viene redatta dai medici specialisti dall'Azienda Sanitaria Locale (U.O.N.P.I.A. Unità Operativa Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza). Attraverso un percorso di accoglienza e valutazione, viene formulata una diagnosi della patologia secondo la *Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati, Decima Revisione* (ICD 10) e si propone alla famiglia l'eventuale avvio di un percorso per la valutazione della disabilità presso la Commissione INPS per l'accertamento dell'invalidità civile. A tal fine, l'Azienda Sanitaria Locale (U.O.N.P.I.A. Unità Operativa Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza) redige una Certificazione/Diagnosi Clinica (ai sensi art. 12 - 13 Legge 104/92) e una Diagnosi Funzionale (ai sensi art. 3 Legge 104/92).

Nel caso in cui i genitori non intendano avvalersi delle prestazioni professionali dell'Azienda U.S.L., il certificato, redatto da uno specialista esterno e accompagnato dalla relazione clinica comprovante la situazione di disabilità, deve essere presentato al pediatra di fiducia o al medico di base curante per avviare la procedura di rinnovo/aggiornamento. Inoltre, la famiglia dovrà garantire le condizioni affinché lo specialista scelto, presti la sua collaborazione e consulenza alla scuola per la redazione della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale.

4.2. Alunni con disturbi evolutivi specifici

a. Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA certificati Legge 170/2010)

I Disturbi Specifici di Apprendimento sono disturbi funzionali di origine neurobiologica che interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico (l'abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli) in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica.

Questi disturbi non possono essere risolti, ma solamente ridotti: se posti nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, si potranno raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, sviluppando anche stili di apprendimento specifici, volti a compensare le proprie difficoltà. Tra questi si possono distinguere:

- **la dislessia:** disturbo settoriale dell'abilità di lettura che consiste nella mancata o erronea traduzione del codice scritto, che si manifesta attraverso una minore concretezza e rapidità della lettura a voce alta, con una conseguente discomprensione del testo;
- **la disortografia:** disturbo settoriale delle abilità ortografiche che consiste nel non riuscire a rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato in linguaggio scritto. È un disordine di codifica del testo scritto dovuto ad un deficit di funzionamento delle componenti centrali del processo di scrittura;
- **la disgrafia:** disturbo settoriale della scrittura che consiste nel non riuscire a produrre una grafia decifrabile e si manifesta in una minore fluency e qualità dell'aspetto grafico della scrittura;
- **la discalculia:** riguarda l'abilità di calcolo, sia nella componente dell'organizzazione della cognizione numerica (intelligenza numerica basale), sia in quella delle procedure esecutive e del calcolo. Nel primo ambito, la discalculia interviene sugli elementi basali dell'abilità numerica: il *subitizing* (o riconoscimento immediato di piccole quantità), i meccanismi di quantificazione, la seriazione, la comparazione, le strategie di composizione e scomposizione di quantità, le strategie di calcolo a mente. Nell'ambito procedurale, invece, la discalculia rende difficoltose le procedure esecutive per lo più implicate nel calcolo scritto: la lettura e scrittura dei numeri, l'incolonnamento e il recupero dei fattori numerici e gli algoritmi del calcolo scritto vero e proprio.

Tali disturbi sono spesso accompagnati da:

- **disnomia:** disturbo specifico del linguaggio, che consiste nella difficoltà a richiamare alla memoria la parola corretta quando è necessaria, che può incidere sulle abilità del discorso, della scrittura o di entrambe, ed è presente anche nella comunicazione sociale;
- **disprassia:** disordine funzionale qualitativo nella esecuzione coordinata di azioni volontarie nel tempo e nello spazio in assenza di impedimenti organici o di deficit sensoriali. Si accompagna a lentezza, difficoltà negli automatismi motori rapidi, nell'integrazione sensoriale e nella grafo- motricità. La presenza di uno o più disturbi si evince dalla diagnosi redatta dallo specialista.

Pur interessando abilità diverse, i disturbi sopra descritti possono coesistere in una stessa persona, ciò che tecnicamente si definisce "comorbidità". Le certificazioni di DSA sono rilasciate dai servizi di Neuropsichiatria Infantile o dai medici delle ASL del Distretto Sanitario. Non possono essere più ammesse le certificazioni di medici privati: saranno accettate dalla scuola solo dopo che l'ASL di appartenenza avrà rilasciato la dichiarazione di conformità. I codici di riferimento presenti nella diagnosi sono riferiti alla *Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati, Decima Revisione* (ICD-10), sotto

la categoria generale F.81 - DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DELLE ABILITÀ SCOLASTICHE e declinati in funzione del disturbo interessato.

b. Alunni con deficit dell'area del linguaggio

Sono tipologie di disturbi che, non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure compensative e dispensative ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio vi sono: disturbi specifici del linguaggio, presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): F.80 – DISTURBI EVOLUTIVI DELL'ELOQUIO E DEL LINGUAGGIO

c. Alunni con deficit nelle aree non verbali

Sono tipologie di disturbi che, non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure compensative e dispensative ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nelle aree non verbali vi sono: disturbo della coordinazione motoria, disprassia, disturbo non-verbale, disturbo di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell'alunno. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): F.82 - DISTURBO EVOLUTIVO SPECIFICO DELLA FUNZIONE MOTORIA

d. Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)

Alunni con problemi di controllo attentivo e/o dell'attività, (spesso definiti con l'acronimo A.D.H.D.: Attention Deficit Hyperactivity Disorder), presentano tale disturbo in comorbidità con uno o più disturbi dell'età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc.

Nell'ICD10 l'ADHD è definito come Disturbo dell'attività e dell'attenzione - codice: F90.0 (Disturbo del deficit dell'attenzione con iperattività, Disturbo di iperattività con deficit dell'attenzione, Sindrome di deficit dell'attenzione con iperattività) ed è caratterizzato da un esordio precoce (di solito nei primi cinque anni di vita), una mancanza di perseveranza nelle attività che richiedono un impegno cognitivo ed una tendenza a passare da un'attività all'altra senza completarne alcuna, insieme ad una attività disorganizzata, mal regolata ed eccessiva. Possono associarsi diverse altre anomalie. I soggetti ipercinetici sono spesso imprudenti e impulsivi, inclini agli incidenti e vanno incontro a problemi disciplinari per infrazioni dovute a mancanza di riflessioni piuttosto che a deliberata disobbedienza. Nel loro rapporto con gli adulti sono spesso socialmente disinibiti, con assenza della normale cautela e riservatezza. Essi sono impopolari presso gli altri e possono tendere ad isolarsi.

L'ADHD si può riscontrare spesso associato ad un DSA e in alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave richiede l'assegnazione dell'insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): F.90 – DISTURBI IPERCINETICI

e. Alunni con funzionamento cognitivo limite (borderline)

Alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni - qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 - richiedono particolare considerazione. Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbidità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi e didattici hanno come sempre ed anche in questi casi un'importanza fondamentale. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): F.83 – DISTURBO EVOLUTIVO SPECIFICO MISTO

f. Alunni con disturbi della condotta

Alunni che presentano una modalità ripetitiva e persistente di condotta antisociale, aggressiva o provocatoria. Tale comportamento deve condurre a rilevanti violazioni delle aspettative sociali in rapporto all'età; deve perciò essere più grave delle comuni birichinate infantili o delle ribellioni dell'adolescente e deve comportare una modalità di comportamento persistente (sei mesi o più). Esempi di comportamento su cui si può basare la

diagnosi includono livelli eccessivi di violenza o spaccaneria; crudeltà verso altre persone o animali; gravi danni a proprietà; piromania; furti; persistente comportamento menzognero; assenza da scuola e fughe da casa; accessi d'ira inusualmente frequenti e violenti; disobbedienza. Una qualunque di queste manifestazioni, se marcata, è sufficiente per la diagnosi, ma non lo sono gli atti antisociali isolati. F.91 – DISTURBI DEL COMPORTAMENTO SOCIALE.

g. Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale

Gruppo eterogeneo di disturbi che condividono l'insorgenza nell'infanzia, ma per il resto differiscono in molti aspetti. Alcuni di essi rappresentano sindromi ben definite, ma altri non sono che complessi di sintomi che vanno classificati a causa della loro frequenza ed associazione con una compromissione del funzionamento psico-sociale. F.98 – ALTRI DISTURBI COMPORTAMENTALI E DELLA SFERA EMOZIONALE.

In sintesi:

F. 80	Disturbi evolutivi dell'eloquio e del linguaggio
F. 81	Disturbi evolutivi circoscritti delle abilità scolastiche (L. 170/10) F. 81.0 Dislessia F. 81.1 Disortografia F. 81.2 Discalculia F. 81.3 Misto (Dislessia e/o Disortografia e/o Discalculia F. 81.8 Disgrafia F. 81.9 Disturbo dell'Apprendimento non altrimenti specificato
F. 82	Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria
F. 83	Disturbo evolutivo specifico misto
F. 90	Disturbi ipercinetici (tra cui ADHD, F. 90.0)
F. 91	Disturbi del comportamento sociale
F. 98	Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale

4.3. Alunni in situazione di svantaggio

Lo svantaggio scolastico può essere classificato in tre grandi aree:

- **socio-economico:** legato ad una particolare situazione sociale
- **culturale:** legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturale diverso
- **linguistico:** legato alla non conoscenza o alla non adeguata conoscenza della lingua italiana

In particolare per gli alunni che sperimentano difficoltà derivanti dalla **non conoscenza o dalla non adeguata conoscenza della lingua italiana** (per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno) è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative, secondo le modalità indicate nel presente Protocollo e strutturate sulla base della normativa vigente.

Occorre tuttavia precisare che l'area dello svantaggio è più vasta: "Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta" (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012).

La Direttiva ricorda in ogni caso che tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad esempio una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

5. AZIONI PER L'INCLUSIONE

Azioni a livello di singola istituzione scolastica

Ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile, dal 1 settembre 2017 in ogni scuola è costituito un **Gruppo di lavoro per l'Inclusione (GLI)**, che è nominato e presieduto dal Dirigente ed è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda Sanitaria Locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, i compiti del GLI si estendono alle problematiche relative a tutti gli alunni con BES.

Il GLI svolge le seguenti funzioni:

- predisposizione del Protocollo di Inclusione;
- rilevazione dei BES presenti nella scuola;
- raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici;
- focus/confronto sui casi;
- consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- supporto dei docenti contitolari e dei consigli di classe nell'attuazione dei PEI;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- elaborazione di una proposta di **Piano annuale per l'Inclusione (PAI)** riferito a tutti gli alunni con BES, da discutere e deliberare in Collegio Docenti entro il mese di giugno di ogni anno scolastico, che costituisce un allegato annuale al PTOF e definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento, nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica (art. 8 D.lvo 66/2017).

Per quanto riguarda, invece, i **Gruppi di Lavoro Operativi (GLO)**, si rinvia alle pagine che seguono.

Azioni a livello territoriale

L'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 prevede una nuova "governance" amministrativa territoriale articolata su due livelli:

- 1) dal 1 settembre 2017, presso ogni Ufficio Scolastico Regionale è istituito il **Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR)** con compiti di consulenza e supporto;
- 2) dal 1 gennaio 2019 presso ogni Ambito Territoriale è istituito il **Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT)**, che è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale e un docente, nominati con decreti dell'USR.

Inoltre la Direttiva 27/12/2012, affida un ruolo fondamentale ai **Centri Territoriali di Supporto (CTS)**, dislocati nelle scuole polo, quale interfaccia fra l'Amministrazione e le scuole, e tra le scuole stesse nonché quale rete di supporto al processo di integrazione, allo sviluppo professionale dei docenti e alla diffusione delle migliori pratiche.

Il Centro Territoriale di Supporto (CTS) della Provincia di Monza e Brianza è stato istituito dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale del 6 febbraio 2015. Ha sede presso il **Liceo Artistico Statale "Nanni Valentini" di Monza**, via Boccaccio.

PARTE PRIMA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni disabili;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso educativo e di apprendimento e migliorare il processo di inclusione degli alunni con disabilità.

Il protocollo si rifà alla Legge Quadro n. 104 del 1992, ai successivi decreti applicativi, alle "Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità" emanate dal MIUR nell'agosto del 2009 e al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e dal Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 66/2017.

La Sentenza n. 9795/2021 del Tar del Lazio ha annullato il Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020, emanato ai sensi dell'art. 7, comma 2-ter del D.Lgs. 66/2017 relativo all'"Adozione del modello nazionale di PEI e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità". Successivamente il Decreto Ministeriale n.153 del 1 agosto 2023 ha apportato le Disposizioni correttive al DI n.182 a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 3196 del 15 marzo 2022, pubblicata il 26 aprile 2022, che ha accolto il ricorso del Ministero dell'Istruzione, ribadendo le indicazioni per l'assegnazione delle misure di sostegno e il modello di PEI da adottare da parte di tutte le istituzioni scolastiche.

Il processo di inclusione, come si legge nelle Linee Guida, è irreversibile e trova nell'educazione "il momento prioritario del proprio sviluppo e della propria maturazione". Compito della scuola è quello di essere "una comunità educante, che accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo. Una scuola non solo per sapere dunque ma anche per crescere, attraverso l'acquisizione di conoscenze, competenze, abilità, autonomia, nei margini delle capacità individuali, mediante interventi specifici da attuare sullo sfondo costante e imprescindibile dell'istruzione e della socializzazione".

2. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

2.1 Cosa faranno i genitori

La famiglia viene coinvolta attivamente nel processo educativo dell'alunno, partecipando al Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per l'elaborazione del PDF e l'approvazione, monitoraggio e verifica del PEI. Nel caso che si tratti di una prima iscrizione, la Funzione Strumentale per l'inclusione alunni con disabilità già dal mese di maggio convoca i genitori per un primo colloquio conoscitivo e si interfaccia con la scuola di provenienza al fine di individuare il percorso migliore per la presa in carico dell'alunno/a e di garantire la continuità educativa e didattica tra i diversi ordini di scuola. La Funzione Strumentale trasmette a inizio anno scolastico tutte le informazioni all'insegnante di sostegno e al coordinatore della classe in cui l'alunno/a è stato inserito.

2.2 Cosa farà la scuola

Il Consiglio di Classe

Il Consiglio di Classe si adopera per il coordinamento delle attività didattiche, la preparazione dei materiali e di quanto può consentire all'alunno/a con disabilità, sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità, la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe. La programmazione delle attività è realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all'insegnante di sostegno e all'educatore, definiscono gli obiettivi educativi e di apprendimento per gli alunni con disabilità, in correlazione con quelli previsti per l'intera classe, individuano gli strumenti e le strategie da adottare. La documentazione relativa alla programmazione deve essere resa disponibile alle famiglie, al fine di consentire loro la conoscenza del percorso formativo concordato.

I Docenti di sostegno

"I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti." (*Testo Unico L. 297/94*) Il docente è assegnato alla classe per le attività di sostegno, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica

nelle ore in classe collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza. (*Linee guida per l'integrazione scolastica*).

Il Personale ATA

Il CCNL 1998/2001, Tabella A/1 Profilo del collaboratore scolastico, indica tra le mansioni: l'ausilio materiale agli alunni disabili nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. Può svolgere assistenza agli alunni disabili all'interno delle strutture scolastiche, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento all'assistenza al bagno, la cura della persona, l'aiuto e la vigilanza durante la merenda.

2.3 Cosa faranno gli specialisti ASST

Gli specialisti ASST contribuiscono, con l'istituzione scolastica, alla fase di osservazione preliminare e di valutazione dei dati per l'aggiornamento della diagnosi clinica, funzionale e del verbale per l'individuazione della condizione di disabilità (Verbale di accertamento). Inoltre, partecipano agli incontri periodici dei GLOper l'approvazione, il monitoraggio e la valutazione del PEI, danno consigli nella stesura degli obiettivi individualizzati del PEI e collaborano all'aggiornamento ed alla stesura del PDF attraverso il confronto con la scuola e la famiglia, illustrano i tempi e le modalità di svolgimento degli interventi terapeutici abilitativi e riabilitativi, anche extrascolastici, di cui l'alunno può avere bisogno.

2.4 Cosa farà l'Ente Locale

In base all'Accordo di Programma territoriale per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, l'Ente Locale si impegna a fornire il personale specialistico, educativo e assistenziale, e le eventuali risorse strumentali necessarie a realizzare quanto previsto nel PEI contribuendo, così, alla promozione dell'inclusione scolastica ed extrascolastica degli alunni con disabilità. Assicura la partecipazione del suddetto personale al processo educativo in relazione agli aspetti dell'autonomia, delle abilità relazionali, della socializzazione e dell'apprendimento e alle riunioni collegiali di progettazione e verifica dell'attività educativo-didattica. Inoltre, concorre all'integrazione degli interventi per l'inclusione scolastica con i progetti extrascolastici a sostegno dell'alunno e della famiglia.

Provvede ed assicura, nei limiti delle risorse disponibili, il servizio per il trasporto per l'inclusione scolastica nonché l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali.

3. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE

Orientamento in ingresso

Nel periodo precedente l'iscrizione al nuovo anno scolastico le famiglie possono visitare il plesso, conoscerne l'offerta formativa e contattare il Dirigente e la Funzione Strumentale dell'Inclusione. Al momento dell'iscrizione la famiglia dell'alunno fornisce alla segreteria dell'Istituto tutte le documentazioni aggiornate per gli adempimenti previsti.

Raccolta ed analisi dei dati

Consiste nella raccolta di informazioni sull'alunno con disabilità dalla famiglia e dalla scuola di provenienza, alla quale si chiede un resoconto degli obiettivi prefissati raggiunti e non raggiunti, delle abilità cognitive, delle potenzialità sviluppate e delle modalità relazionali, mediante il passaggio del PEI, del PDF e delle Verifiche/Relazioni finali. E' importante accertarsi del fatto che la documentazione che accompagna l'allievo sia completa, aggiornata ed ordinata in ogni sua parte già dall'iniziale fase dell'accoglienza.

Continuità

Sono possibili incontri di continuità con la scuola secondaria di primo grado con particolare attenzione alla realizzazione di attività idonee agli alunni con disabilità. La realizzazione di percorsi laboratoriali strutturati saranno funzionali alla conoscenza del "nuovo" ambiente scolastico: gli spazi interni ed esterni, i laboratori, la struttura architettonica dell'edificio, nonché il personale presente. Inoltre, nella prima settimana di scuola viene proposta una serie di attività finalizzate ad un graduale inserimento nel nuovo contesto scolastico.

Formazione delle classi

Il Dirigente Scolastico provvede, tenendo conto della documentazione prevista dalla normativa e di ogni altra informazione utile, all'inserimento dell'alunno in una classe ritenuta la più idonea all'inclusione dello stesso.

Accoglienza

Durante il primo periodo di scuola, in relazione alla classe frequentata, è previsto un periodo di osservazione e rilevazione della situazione di partenza dell'alunno, da parte di tutti i componenti del Consiglio di Classe con l'ausilio dell'insegnante di sostegno e dell'educatore, se presente.

Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)

Il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) è costituito dal Consiglio di Classe, dal personale educativo, dalla famiglia, dalle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con l'alunno, dagli operatori sanitari e dai referenti medici e clinici della Azienda Sanitaria Locale e da eventuali esperti esterni richiesti dalla famiglia e autorizzati dal Dirigente Scolastico.

Il GLO, come disposto dal D.lgs. n. 66/2017, si riunisce diverse volte nel corso dell'anno scolastico.

Nello specifico, si riunisce per:

- **l'approvazione del PEI** valido per l'anno in corso di norma entro la fine del mese di ottobre eccetto casi particolari (ad esempio ritardi consistenti nella nomina degli insegnanti, non solo di sostegno, o frequenza irregolare dell'alunno/a nel primo periodo). Il PEI può comunque essere modificato, qualora fosse necessario, nel corso dell'anno;
- **gli incontri intermedi di verifica**, almeno uno, al fine di monitorare il percorso, quindi accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Non è previsto un numero determinato di incontri, in quanto gli stessi dipendono dai bisogni manifestati dall'alunno e dalla conseguente necessità di procedere a correzioni e integrazioni del PEI già approvato;
- **un incontro finale**, entro il 30 di giugno, che ha la duplice funzione di verifica conclusiva per l'anno scolastico in corso e di formalizzazione delle proposte di sostegno didattico e di altre risorse per quello successivo.

Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Pertanto anche le relative riunioni risultano essere valide. La convocazione del GLO è effettuata dal Dirigente Scolastico, tramite comunicazione diretta a coloro che hanno diritto a parteciparvi e con un congruo preavviso, al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile.

4. LA DOCUMENTAZIONE

Certificazione/Diagnosi Clinica

La Certificazione/Diagnosi Clinica definisce la patologia specifica ed è redatta dall'ASST o da uno specialista privato, in tal caso la Certificazione accompagnata da una relazione clinica comprovante la situazione di disabilità, deve essere presentata al Pediatra di fiducia o al Medico di base curante per avviare la procedura di rinnovo/aggiornamento.

L'ASST (U.O.N.P.I.A. Unità Operativa Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza) attraverso un percorso di accoglienza e valutazione, formula una diagnosi di patologia secondo la classificazione internazionale ICD 10 e propone alla famiglia l'eventuale avvio di un percorso per la valutazione della disabilità presso la Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile. L'aggiornamento della Certificazione/Diagnosi Clinica è strettamente legata all'evoluzione della patologia. E' compito della scuola accertarsi che non si siano verificati cambiamenti.

Diagnosi funzionale

La Diagnosi Funzionale è rinnovata dallo specialista dell'Azienda Sanitaria Locale (U.O.N.P.I.A.) ad ogni passaggio di grado scolastico dell'alunno interessato, in caso di revisione programmata o quando la situazione clinica e funzionale richiede un aggiornamento. In questi casi si procede ad un rinnovo o a una nuova certificazione a cui seguirà un nuovo Verbale di accertamento. La D.F. deve contenere i dati anamnestici, clinico-medici, familiari e sociali; il livello di funzionalità e di sviluppo dell'alunno in diverse aree di base; i livelli di competenza raggiunti rispetto agli obiettivi e ai percorsi didattici della classe di appartenenza; gli

aspetti psicologici, affettivo-emotivo, comportamentali che devono determinare la qualità del rapporto educativo con l'alunno.

L'acquisizione della diagnosi, da parte dell'istituzione scolastica, è fondamentale per l'elaborazione e lo sviluppo del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Nel rispetto dei tempi tecnici per la stesura di tale documento, è necessario che la famiglia presenti la documentazione necessaria al momento dell'iscrizione o comunque entro il mese di settembre.

Certificazione per l'Integrazione Scolastica (Verbale di accertamento)

Con la Certificazione/Diagnosi Clinica e la Diagnosi Funzionale, la famiglia, attraverso il Pediatra/Medico di base e il Patronato, inoltrano all'I.N.P.S. la richiesta di visita per il riconoscimento della condizione di invalidità civile. Una specifica Commissione medico-legale valuta la condizione certificata, può produrre il Verbale di accertamento e propone all'I.N.P.S. di riconoscere la condizione di handicap. Il riconoscimento della condizione di invalidità e lo stato di gravità (L. 104/1992 art. 3 comma 3) viene formulato dall'I.N.P.S. e comunicato direttamente, mediante raccomandata, ai genitori che devono consegnare all'Istituzione Scolastica il Verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap appena ne entrano in possesso e la Certificazione/Diagnosi Clinica.

La certificazione può essere revocata in qualsiasi momento della carriera scolastica qualora vengano meno i requisiti in fase di revisione I.N.P.S., oppure su richiesta dei titolari della responsabilità genitoriale (questi ultimi dovranno informare tempestivamente la scuola).

Il Profilo Dinamico Funzionale

Il Profilo Dinamico Funzionale è un documento conseguente alla Diagnosi Funzionale ed è preliminare alla formulazione del PEI. Costituisce lo strumento di raccordo tra le conoscenze sanitarie, educativo-didattiche e familiari che consentiranno l'elaborazione degli obiettivi didattici ed educativi programmati durante l'anno scolastico. Ai fini della definizione del progetto di vita dell'alunno, la scuola coordina i lavori per la stesura del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) in stretta relazione con la famiglia, i professionisti dell'Azienda Sanitaria Locale e i Servizi sociali o socio-sanitari territoriali. La costruzione del Pdf si sviluppa a seguito di una fase di raccolta di informazioni, attraverso osservazioni dirette sull'alunno e colloqui con gli operatori della scuola, con i genitori, con i professionisti sanitari e i Servizi sociali o socio-sanitari territoriali. Il Profilo Dinamico Funzionale illustra il funzionamento e le potenzialità dell'alunno e mira ad individuare gli ambiti di sviluppo e realizzazione personale, indica il prevedibile livello di sviluppo che si ipotizza l'alunno possa raggiungere in tempi brevi, medi e lunghi. Il Profilo Dinamico Funzionale è un documento in progress predisposto dalla scuola all'inizio della carriera scolastica dell'alunno ed è verificato periodicamente e aggiornato a conclusione della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (art. 12 comma 8 L.104/92) sulla base della conoscenza dell'alunno e del contenuto della Diagnosi Funzionale.

Il Profilo Di Funzionamento

La diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale, dopo l'introduzione dello "Schema Di Decreto Legislativo Recante Norme Per La Promozione dell'Inclusione Scolastica degli Studenti Con Disabilità art. 1, Commi 180-181 Lettera C della Legge 107/2015", con decorrenza dal 1 settembre 2019 lasceranno il posto ad un nuovo ed unico documento "il profilo di funzionamento", che sarà propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI. In realtà all'art. 21 del Decreto Interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: "In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato." Il comma citato viene ribadito nel Decreto Ministeriale n.153 del 1 agosto 2023.

Il Piano Educativo Individualizzato

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il documento nel quale vengono descritti gli obiettivi educativi e didattici, gli strumenti e le strategie da adottare, gli interventi terapeutici, riabilitativi e assistenziali in essere, le forme di collaborazione con la famiglia e le esperienze integrate scuola-territorio predisposti per l'alunno con disabilità in un determinato periodo di tempo, per realizzare il diritto all'inclusione sociale, all'educazione e all'istruzione, in coerenza e in continuità con il Profilo Di Funzionamento.

Il PEI è predisposto per ogni alunno con disabilità ed è parte integrante della progettazione educativo-didattica di classe e d'Istituto. Viene redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Esso descrive il percorso integrato elaborato dall'istituzione scolastica in collaborazione con la famiglia ed i Servizi Territoriali a vario titolo coinvolti nel processo educativo ed organizzativo, esplicitando:

- le finalità e gli obiettivi educativi e didattici che si intendono perseguire in funzione del progetto di vita dell'alunno con disabilità,
- gli strumenti, le strategie e le modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;
- le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata.

Il PEI è uno strumento di progettazione "flessibile", atto a realizzare gli interventi formativi e didattici curricolari ed extracurricolari, adeguandoli all'evoluzione della situazione e della condizione dell'alunno in ordine:

- allo sviluppo globale della identità personale;
- alla conquista delle autonomie personali, sociali, scolastiche e professionali;
- allo sviluppo di competenze motorio-prassiche, comunicativo-relazionali, linguistiche e logiche;
- in rapporto alle effettive potenzialità dell'allievo rispetto al grado di istruzione.

Il Piano Educativo Individualizzato periodicamente, infatti, viene sottoposto a verifiche e aggiornamenti attraverso la Verifica Intermedia e la Verifica Finale.

I genitori partecipano all'elaborazione, all'approvazione e alla verifica del Piano Educativo Individualizzato e ne ricevono una copia dopo la sottoscrizione dei componenti del GLO.

DIFFERENZA TRA OBIETTIVI MINIMI E OBIETTIVI DIFFERENZIATI

I percorsi del PEI possibili sono due:

- 1) Programmazione Semplificata e/o Ridotta, riconducibile ai programmi ministeriali (gli obiettivi didattici sono minimi e quindi ridotti, ma sempre riconducibili a quelli della classe)
- 2) Programmazione Differenziata, NON riconducibile ai programmi ministeriali per quella precisa classe in cui è inserito l'alunno disabile (ma si possono comunque perseguire obiettivi educativi comuni alla classe utilizzando percorsi diversi ma con lo stesso fine educativo). Nell'art. 9 comma 3 lettera e) si prevede che la certificazione delle competenze dell'alunno disabile sia coerente con il suo Piano Educativo Individualizzato.

Per gli alunni che frequentano istituti superiori è necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01), in quanto una programmazione differenziata non porta al conseguimento del titolo con valore legale.

Verifica Intermedia e Verifica Finale del PEI

Il GLO è chiamato a verificare l'andamento e i risultati raggiunti nel PEI attraverso la Verifica Intermedia e la Verifica Finale, nei tempi previsti dall'ordinaria programmazione scolastica, formalizzando i risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'evoluzione del funzionamento complessivo dell'alunno in chiave bio-psico-sociale. Ciò permette di apportare integrazioni e modifiche al PEI nel corso dell'intero anno scolastico e di formulare proposte di sostegno didattico e di altre risorse per quello successivo.

5. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

L'attività didattica

L'attività didattica sarà realizzata secondo quanto stabilito dal PEI, sulla base delle indicazioni previste dalle Linee Guida del 4 agosto 2009.

Verifica e valutazione

La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale, non fa riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi (legge 104/92 art. 16, comma 2). Le prove non devono mirare ad accertare la situazione di partenza dell'alunno certificato ma devono essere idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue

potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. La valutazione degli alunni con disabilità è effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 122/2009 art. 4 e 9 ed in base a quanto contenuto nelle Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 Agosto 2009 par. 2.4.

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Educativo Individualizzato. Attraverso prove di verifica specifiche individualizzate e/o ridotte e semplificate, concordate con l'insegnante di classe, si misura il raggiungimento degli obiettivi disciplinari al livello stabilito per l'alunno. Dovranno essere esplicitati nel PEI i tempi e la durata dei momenti di verifica, le modalità ed i livelli di autonomia richiesti all'alunno. L'obiettivo non raggiunto comporta che gli insegnanti ridefiniscono le strategie, i mezzi e gli obiettivi degli interventi individualizzati, in collaborazione con tutti gli altri soggetti coinvolti (educatore, equipe socio-sanitaria, famiglia).

VALUTAZIONE INIZIALE

Nel caso di alunni con disabilità, la scuola in prima istanza, deve tener conto delle valutazioni cliniche stilate dagli specialisti che danno indicazioni di quale sia il contesto di cui l'alunno ha bisogno, quali risorse e strategie possano essere d'aiuto per la sua crescita. Ad inizio anno scolastico occorre favorire l'accoglienza dell'alunno e fornirgli le risorse e gli strumenti per operare sugli apprendimenti considerando i seguenti elementi:

1. Contesto classe, per conoscere il gruppo classe in cui è inserito l'alunno soffermandosi sulle dinamiche relazionali tra compagni.
2. Organizzazione del tempo scuola, per conoscere l'orario di permanenza a scuola dell'alunno e strutturarne nel modo più opportuno. La presenza dell'insegnante di sostegno consente appunto di organizzare progetti, attività, laboratori in cui il singolo alunno possa essere inserito.
3. Gli spazi e i materiali, per predisporre ambienti di lavoro corrispondenti ai bisogni dell'alunno.
4. Le risorse umane, in quanto il lavoro portato avanti da tutti i docenti, concorre a creare situazioni idonee di socializzazione e di apprendimento favorendo i progetti di inclusione per tutti gli alunni.
5. L'incontro con la famiglia, quale risorsa utile per acquisire dati specifici sull'alunno, determinanti ai fini della strutturazione del percorso didattico-educativo.

Questa prima valutazione concorre a definire i bisogni formativi ed educativi dell'allievo in un'ottica di crescita, di sviluppo personale e di inserimento sociale.

VALUTAZIONE IN ITINERE E FINALE

La valutazione iniziale, integrata dalle informazioni acquisite dagli specialisti, orienta e definisce il Piano Educativo Individualizzato. La predisposizione del PEI (Piano Educativo Individualizzato), che prevede il coinvolgimento di tutti gli educatori (insegnanti di classe, di sostegno, assistenti, educatori) e la condivisione da parte dell'équipe socio-sanitaria e della famiglia, deve essere calibrata sulle esigenze e sui bisogni speciali dei singoli alunni al fine di garantire il loro diritto allo studio e la loro crescita personale sulla base delle specifiche potenzialità. Il PEI è lo strumento prioritario per esplicitare, motivare e definire le modalità valutative, in relazione al percorso educativo pensato per l'alunno e agli obiettivi personalizzati/individualizzati. La valutazione dell'apprendimento può avvenire attraverso apposite prove predisposte dall'insegnante sulla base di quanto svolto con l'alunno e di quanto previsto dal PEI. L'osservazione sistematica diventa un aspetto fondamentale per ricavare dati relativi agli atteggiamenti, ai comportamenti e alle conquiste dell'allievo. La valutazione non tende a verificare il livello cognitivo dell'alunno ma la capacità di partecipazione, il suo interesse per gli argomenti, la comprensione del compito, i processi attentivi, le capacità esecutive, l'adattamento alle regole. La valutazione è intesa e considerata come parte costitutiva della programmazione. Tutti i docenti della classe sono tenuti a raccogliere osservazioni, esiti ottenuti, risposte date dall'alunno sulla base degli stimoli forniti per poi condividerle sia tra i docenti stessi sia con l'équipe specialistica che con la famiglia. La valutazione deve essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell'alunno, i miglioramenti maturati nel corso del periodo scolastico e deve essere effettuata in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. In quest'ottica la valutazione consente ai docenti di verificare l'intervento didattico effettuato con l'alunno al fine di rivedere il percorso svolto, individuare limiti e risorse, e concordare collegialmente strategie efficaci e comportamenti da assumere per far fronte alle esigenze degli allievi e a specifiche problematiche.

Per la valutazione agli Esami di Stato degli alunni certificati L.104/92 si fa riferimento al D. L. n. 62 del 13 aprile 2017 all'art.11.

Di norma, per gli alunni con minorazioni fisiche e/o sensoriali non si procede a valutazione differenziata, ma si definisce esclusivamente l'uso di particolari strumenti didattici che consentano l'apprendimento e la verifica. Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994).

Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l'anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d'esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale idoneo per il rilascio del Diploma di Maturità. Le prove equipollenti possono consistere in:

1. Mezzi diversi: le prove possono essere ad esempio svolte con l'ausilio di apparecchiature informatiche (vedi DSA).
2. Modalità diverse: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. Prove strutturate: risposta multipla, Vero/Falso, ecc.).
3. Contenuti diversi da quelli proposti dal Ministero: il Consiglio di Classe, entro il 15 Maggio, predispone una prova studiata ad hoc o trasformare le prove del Ministero in sede d'esame (la mattina stessa).
(Commi 7 e 8 dell'art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001, D.M. 26/8/81, art. 16 L. 104/92 , parere del Consiglio di Stato n. 348/91).
4. Tempi più lunghi nelle prove scritte (comma 9 art. 15 dell'O.M. 90, comma 3 dell'art. 318 del D.L.vo n. 297/94).

Gli assistenti all'autonomia e comunicazione possono essere presenti durante lo svolgimento solo come facilitatori della comunicazione (D.M. 25 maggio 95, n.170).

Durante lo svolgimento delle prove d'esame l'insegnante di sostegno fa parte della Commissione.

Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001).

Possono partecipare agli esami di qualifica e di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come "credito formativo" per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94).

In attesa dell'emanazione dei modelli nazionali per la certificazione delle competenze, i singoli Consigli di Classe possono attivarsi per definire, in relazione all'alunno con disabilità, i livelli di competenza che si prenderanno in considerazione come mete raggiungibili.

Conclusioni e considerazioni

Poiché al centro dell'attività scolastica rimane sempre e comunque l'alunno e il suo progetto di vita, per una sua più adeguata maturazione si può collegialmente decidere di dedicare maggior tempo-scuola alle materie caratterizzanti il suo percorso di studi. È altresì possibile prevedere gli obiettivi minimi fino alla qualifica e proseguire nell'ultimo biennio con la programmazione differenziata.

Ciò si rende utile quando non sussistono i presupposti di apprendimento riconducibili globalmente ai programmi ministeriali e risulta importante che l'alunno maturi maggiormente le competenze acquisite, consolidi la stima nelle proprie capacità, sviluppi la sua crescita personale ed accresca una maggiore socializzazione.

È altresì possibile prevedere un percorso differenziato nei primi anni di scuola e successivamente, ove il Consiglio di Classe riscontri che l'alunno abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o globalmente corrispondenti, passare ad un percorso con obiettivi minimi, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti (comma 4 art. 15 dell'O.M. 90 del 21/5/2001).

Pertanto, se ci fossero le condizioni, è possibile cambiare, nel percorso scolastico, la programmazione da differenziata in obiettivi minimi e viceversa.

6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare **il docente coordinatore di classe**, oppure **il docente di sostegno**, oppure **il docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con disabilità**.

PARTE SECONDA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DSA

1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni con DSA;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni con DSA.

La normativa di riferimento è costituita dalla Legge 170/2010 e dal DM n. 5669 del 2011 con allegate le Linee Guida.

2. I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

I Disturbi Specifici di apprendimento sono disturbi funzionali di origine neurobiologica che interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico (l'abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli) in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica.

Questi disturbi non possono essere risolti, ma solamente ridotti: posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, il discente può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, sviluppando anche stili di apprendimento specifici, volti a compensare le proprie difficoltà. Tra questi si possono distinguere:

- **la dislessia:**
- **la disortografia:**
- **la disgrafia:**
- **la discalculia:**

Tali disturbi sono spesso accompagnati da:

- **disnomia - disgrassia**

Vi può inoltre essere comorbidità.

Per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo 4 dell'Introduzione.

3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

3.1 Cosa faranno i genitori

Iscrizione alla classe prima

- **A febbraio**, al momento dell'iscrizione online, i genitori dovrebbero **segnalare nell'apposito spazio** la presenza di disturbi dell'apprendimento.
- **Tra giugno e settembre**, i genitori dovrebbero portare in segreteria la certificazione di DSA rilasciata dai referenti ASST, nel caso in cui la certificazione sia redatta da specialisti privati occorre che la famiglia richieda la conformità delle ASST mentre la scuola avvierà comunque le procedure per la stesura del PDP.
- Si ricorda ai genitori che la segnalazione da depositare in segreteria
 - deve essere aggiornata e se non lo fosse la scuola ne richiederà un aggiornamento
 - deve essere rinnovata durante il passaggio ad un ordine scolastico successivo
 - la scuola, come previsto dalla legge, non potrà accogliere segnalazioni dopo il 31 marzo, in quanto verrebbe a mancare il tempo necessario per predisporre un adeguato PDP.
- **Entro fine settembre/primi di ottobre**, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia e, se lo ritiene necessario, con lo psicologo di riferimento, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe la situazione e per predisporre il PDP.
- **Dopo il Consiglio di Classe di Novembre** il docente coordinatore contatterà la famiglia per la sottoscrizione del PDP.
- Si ricorda ai genitori che il PDP avrà una **durata non superiore all'anno** e che la sua adozione **non garantisce il successo scolastico**.

Nuova certificazione in corso d'anno scolastico

- La scuola ai sensi dell'Art. 2 del DM 5669/2011, ha il compito di segnalare alle famiglie le eventuali evidenze, persistenti nonostante l'applicazione di attività di recupero didattico mirato, di un possibile Disturbo Specifico di Apprendimento, al fine di avviare il percorso per la diagnosi ai sensi della Legge 170/2010. La segnalazione alla famiglia spetta non al singolo docente, ma al Consiglio di Classe, che verbalizzerà e motiverà la decisione presa e incaricherà il coordinatore di classe della comunicazione.
- Occorre consegnare in segreteria la certificazione di DSA rilasciata dai referenti ASST; nel caso in cui sia redatta da specialisti privati occorre che la famiglia richieda la conformità alle ASST mentre la scuola avvierà comunque le procedure per la stesura del PDP;
- la scuola non potrà accogliere segnalazioni dopo il 31 marzo, in quanto verrebbe a mancare il tempo necessario per predisporre un adeguato PDP;
- il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia e, se lo ritiene necessario, con lo psicologo di riferimento, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe la situazione e per predisporre il PDP.
- Il docente coordinatore contatterà la famiglia per la sottoscrizione del PDP, avrà cura di ricordare ai genitori che il PDP avrà una **durata non superiore all'anno** e che la sua adozione **non garantisce il successo scolastico**.

Iscrizione all'ultimo anno ed Esame di Stato

- si ricorda ai genitori che
 - la scuola **non può accogliere diagnosi oltre il 31 marzo**, e che comunque una segnalazione tardiva non consentirebbe al Consiglio di Classe di mettere a punto gli strumenti compensativi e dispensativi necessari al superamento dell'esame;
 - per l'**accesso all'università** la diagnosi non deve essere più vecchia di tre anni;
 - la **diagnosi deve essere aggiornata** e il Consiglio di Classe, per il buon esito dell'esame finale, potrebbe richiederne un eventuale aggiornamento, che la famiglia deciderà se effettuare o meno.
- Il Consiglio di Classe inserisce nel documento del 15 Maggio il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell'art 5 del DM 5669/2011.
- L'OM del mese di maggio relativa agli Esami di Stato, all'articolo *Esami dei candidati con DSA e BES*, dà indicazioni precise sulla documentazione da predisporre e sulle metodologie pratiche di lavoro.

3.2 Cosa faranno i docenti

- **Entro fine settembre/primi di ottobre**, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia e, se lo ritiene necessario, con lo psicologo di riferimento, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe la situazione.
- **Nel Consiglio di Classe di ottobre**: i docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia coinvolti;
- **entro il Consiglio di Classe di Novembre**, o se necessario in un **Consiglio di Classe straordinario**, i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e Dirigente Scolastico;
- **entro la fine del primo trimestre i PDP** verranno depositati in segreteria nel fascicolo personale degli alunni.
- **Durante tutto l'anno scolastico** il Consiglio di Classe lavorerà con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà;
- **durante tutto l'anno scolastico** il Consiglio di Classe terrà monitorato il PDP mediante verifiche in itinere.
- A seguito dello **scrutinio finale** il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al CdC l'adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

4. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

4.1 Individualizzazione e personalizzazione della didattica

Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici dell'apprendimento, la didattica individualizzata e personalizzata si sostanzia attraverso l'impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo di ogni alunno. Tra queste la Legge 170/2010 richiama l'attenzione sull'uso di strumenti **compensativi**, cioè strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria e sulle **misure dispensative**, vale a dire interventi che consentono all'alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento.

4.2 Strumenti compensativi e misure dispensative

Fermo restando che ogni studente portatore di DSA ha caratteristiche personali diverse e che generalizzare è spesso poco produttivo, si possono delineare le seguenti strategie operative:

Disturbo di lettura (dislessia)

Per uno studente con dislessia, gli strumenti compensativi sono primariamente quelli che possono trasformare un compito di lettura (reso difficoltoso dal disturbo) in un compito di ascolto. A tal fine è necessario fare acquisire allo studente competenze adeguate nell'uso degli **strumenti compensativi**. Si può fare qui riferimento:

- alla presenza di una persona che legga gli *items* dei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla;
- alla sintesi vocale, con i relativi software, anche per la lettura di testi più ampi e per una maggiore autonomia;
- all'utilizzo di libri o vocabolari digitali.

Per l'alunno dislessico è inoltre più appropriata la proposta di nuovi contenuti attraverso il canale orale piuttosto che attraverso lo scritto, **consentendo anche la registrazione delle lezioni**.

Si raccomanda altresì l'impiego di mappe concettuali, di schemi, e di altri mediatori didattici che possono sia facilitare la comprensione sia supportare la memorizzazione e/o il recupero delle informazioni. A questo riguardo, potrebbe essere utile raccogliere e archiviare tali mediatori didattici, anche al fine di un loro più veloce e di facile utilizzo.

In merito alle **misure dispensative**, lo studente con dislessia è dispensato:

- dalla lettura a voce alta in classe;
- dalla lettura autonoma di brani la cui lunghezza non sia compatibile con il suo livello di abilità;
- da tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valutata.

In fase di verifica e di valutazione lo studente con dislessia può usufruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell'ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste. Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione si dovrà tenere conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente.

Disturbi di scrittura (disgrafia e disortografia)

In merito agli **strumenti compensativi**, gli studenti con disgrafia o disortografia possono avere necessità di compiere una doppia lettura del testo che hanno scritto: la prima per l'autocorrezione degli errori ortografici, la seconda per la correzione degli aspetti sintattici e di organizzazione complessiva del testo. Di conseguenza, tali studenti avranno bisogno di maggior tempo nella realizzazione dei compiti scritti. In via generale, comunque, la valutazione si soffermerà soprattutto sul contenuto disciplinare piuttosto che sulla forma ortografica e sintattica.

Gli studenti in questione potranno inoltre avvalersi:

- di mappe o di schemi nell'attività di produzione per la costruzione del testo;
- del computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la riletture) per velocizzare i tempi di scrittura e ottenere testi più corretti;
- del **registratore** per prendere appunti.

Per quanto concerne le **misure dispensative**, oltre a tempi più lunghi per le verifiche scritte o a una quantità minore di esercizi, gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti.

Area del calcolo (discalculia)

Riguardo alle difficoltà di apprendimento del calcolo e al loro superamento, non è raro imbattersi in studenti che sono distanti dal livello di conoscenze atteso e che presentano un'impotenza appresa, cioè un vero e proprio blocco ad apprendere sia in senso cognitivo che motivazionale. Sebbene la ricerca non abbia ancora raggiunto dei risultati consolidati sulle strategie di potenziamento dell'abilità di calcolo, si ritengono utili i seguenti principi guida:

- gestire, anche in contesti collettivi, almeno parte degli interventi in modo individualizzato;
- aiutare, in fase preliminare, l'alunno a superare l'impotenza guidandolo verso l'esperienza della propria competenza;
- analizzare gli errori del singolo alunno per comprendere i processi cognitivi che sottendono all'errore stesso tramite dialogo con l'interessato;
- pianificare in modo mirato il potenziamento dei processi cognitivi necessari.

In particolare si sottolinea come l'analisi dell'errore favorisca la gestione dell'insegnamento.

L'unica classificazione degli errori consolidata nella letteratura scientifica al riguardo si riferisce al calcolo algebrico:

- errori di recupero di fatti algebrici;
- errori di applicazione di formule;
- errori di applicazione di procedure;
- errori di scelta di strategie;
- errori visuo-spaziali;
- errori di comprensione semantica.

L'analisi dell'errore consente di capire quale confusione cognitiva l'allievo abbia consolidato in memoria e scegliere, dunque, la strategia didattica più efficace per l'eliminazione dell'errore e il consolidamento della competenza.

Riguardo agli **strumenti compensativi** e alle **misure dispensative**, valgono i principi generali secondo cui la calcolatrice, la tabella pitagorica, il formulario personalizzato, etc. sono di supporto, ma non di potenziamento, in quanto riducono il carico, ma non aumentano le competenze.

Didattica delle lingue straniere

Poiché la trasparenza linguistica, ossia la corrispondenza fra come una lingua si scrive e come si legge, influisce sul livello di difficoltà di apprendimento della lingua da parte degli studenti con DSA, è opportuno che la scuola, in sede di orientamento o al momento di individuare quale lingua straniera privilegiare, informi la famiglia sull'opportunità di scegliere, ove possibile, una lingua che ha una trasparenza linguistica maggiore. Analogamente, i docenti di lingue straniere terranno conto, nelle prestazioni attese e nelle modalità di insegnamento, del principio sopra indicato, anche assegnando maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quello scritte.

In merito agli **strumenti compensativi**, con riguardo alla lettura, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire di audiolibri e di sintesi vocale con i programmi associati. La sintesi vocale può essere utilizzata sia in corso d'anno che in sede di esame di Stato.

Relativamente alla scrittura, è possibile l'impiego di strumenti compensativi come il computer con correttore automatico e con dizionario digitale. Anche tali strumenti compensativi possono essere impiegati in corso d'anno e in sede di esame di Stato.

Per quanto concerne le **misure dispensative**, gli studenti con DSA possono usufruire:

- di tempi aggiuntivi;
- di una adeguata riduzione del carico di lavoro.

Nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni elencate all'art. 6, comma 5 del D.M. 5669 del 12 luglio 2011, è possibile **dispensare gli studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera** in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;
- approvazione da parte del Consiglio di Classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico).

In sede di esami di Stato, modalità e contenuti delle prove orali, sostitutive delle prove scritte, sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe.

L'**esonero dallo studio della lingua straniera** è invece regolato dall'art. 6, comma 6 del D.M. 5669 del 12 luglio 2011:

"Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del Consiglio di Classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal Consiglio di Classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998."

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel DM n. 5669 del 2011, si ritiene opportuno chiarire che l'**"esonero"** riguarda l'insegnamento della lingua straniera nel suo complesso, mentre la **"dispensa"** concerne unicamente le prestazioni in forma scritta.

In relazione alle **forme di valutazione**, per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta), sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione sarà dato più rilievo all'efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto grammaticalmente.

Sulla base della gravità del disturbo, nella scuola secondaria i testi letterari in lingua straniera assumono importanza minore per l'alunno con DSA: considerate le sue possibili difficoltà di memorizzazione, risulta conveniente insistere sul potenziamento del lessico ad alta frequenza piuttosto che focalizzarsi su parole più rare, o di registro colto, come quelle presenti nei testi letterari.

4.3 Verifica e valutazione

"L'adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati, che non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere sempre valutata sulla base dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell'alunno o dello studente in questione." (Linee guida DSA 12/07/2011).

"È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento." (Nota MIUR n. 2563 del 22/11/2013)

5. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare

- **il coordinatore di classe**, oppure
- **il docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con DSA.**

PARTE TERZA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici non rientranti nei casi previsti dalla Legge 170/2010;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici.

Per quanto riguarda gli alunni con altri disturbi evolutivi specifici, la normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 *“Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”* e dalle successive circolari del MIUR n. 8 del 6/03/2013 e n. 2563 del 22/11/2013.

2. I DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI OLTRE I DSA

Oltre ai DSA, sono disturbi evolutivi specifici:

- deficit dell'area del linguaggio
- deficit nelle aree non verbali
- deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)
- funzionamento cognitivo limite (borderline)
- altre problematiche severe

Per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo 4 dell'Introduzione.

La 2563 del 22/11/2013 chiarisce alcuni punti:

Difficoltà e disturbi di apprendimento

Occorre distinguere tra:

- 1) ordinarie difficoltà di apprendimento** = difficoltà che possono essere osservate per periodi temporanei in ogni alunno;
- 2) gravi difficoltà di apprendimento** = difficoltà che hanno un carattere più stabile o che presentano un maggior grado di complessità;
- 3) disturbi di apprendimento** = hanno carattere permanente e base neurobiologica.

Non basta rilevare una difficoltà di apprendimento per sostenere di trovarsi di fronte a un alunno con BES. Si dovrebbe riconoscere un BES solo in caso di “disturbo” (con base neurobiologica e carattere permanente): *“La rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all'attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico Personalizzato”*.

Diagnosi e certificazione

- Per **“DIAGNOSI”** si intende **un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo**, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie.
- Per **“CERTIFICAZIONE”** si intende **un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge**, le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento.

Pertanto:

- 1) per i DSA le strutture pubbliche rilasciano “certificazioni” ai sensi della normativa vigente;
- 2) per tutti gli altri disturbi specifici è possibile ottenere solo una “diagnosi” clinica.

La decisione del Consiglio di Classe

Se non c'è certificazione ai sensi della L. 104/92 o della L.170/10, decide il CdC, indipendentemente dalla richiesta dei genitori:

“Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato”.

Per un alunno con difficoltà non meglio specificate, occorre l'accordo del CdC per adottare il PDP.:

“In ultima analisi, (...), nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di Classe (...) si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative”.

Salvaguardia degli obiettivi di apprendimento

“È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento”.

“Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curare la metodologia alle esigenze dell'alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione”.

In conclusione

- se c'è una CERTIFICAZIONE (L. 104/92 o L.170/10), l'alunno gode di un DIRITTO ad una serie di agevolazioni che non si possono violare in alcun modo;
- se c'è solo una DIAGNOSI di disturbo o di patologia o una segnalazione di DISAGIO, allora è il CdC che decide cosa fare e come farlo.

È il CdC che valuta se e quali bisogni educativi speciali abbia l'alunno e anche quali documentazioni eventualmente richiedere per valutare la situazione (l'importante è che la decisione venga verbalizzata e motivata; copia della decisione dovrà essere trasmessa al docente Funzione Strumentale per l'Inclusione degli alunni con BES per gli adempimenti di rito).

3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

La famiglia

La famiglia, uno specialista, i servizi sanitari nazionali, etc., possono chiedere la predisposizione di percorso personalizzato ma la decisione finale di attivarlo spetta esclusivamente al CdC.

Il Consiglio di Classe

La decisione di predisporre un PDP è solo del Consiglio di Classe. Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzandole e inviando copia della relazione al docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni BES, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PDP previo confronto con la famiglia.

Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all'anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo.

Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (8DM 5699/2011) meglio descritte nelle allegate Linee Guida.

Quando il Consiglio di Classe ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo:

- a) **indicando all'interno del verbale della riunione del Consiglio di Classe** la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell'alunno;
- b) **predisponendo un PDP con le modalità e tempistiche sotto indicate:**
 - **entro fine settembre/primi di ottobre**, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe la situazione;
 - **ad ottobre**: i docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia coinvolti;
 - **a novembre** i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e Dirigente Scolastico;
 - **entro la fine del primo periodo valutativo i PDP** verranno depositati in segreteria nel fascicolo personali degli alunni;

- **durante tutto l'anno scolastico** il Consiglio di Classe lavorerà con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà;
- **durante tutto l'anno scolastico** il **Consiglio di Classe** terrà monitorato il PDP mediante verifiche in itinere;
- a seguito dello **scrutinio finale** il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al Consiglio di Classe l'adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

Le richieste effettuate ad anno inoltrato

Se la richiesta da parte della famiglia, da parte dei servizi sociali o di uno specialista viene prodotta oltre il 31 marzo non c'è più il tempo per predisporre un PDP che segua il format previsto, pertanto si privilegerà l'indicazione della descrizione all'interno del verbale di come si intende procedere e si depositerà in segreteria un estratto del verbale. Copia della decisione dovrà essere trasmessa al docente Funzione Strumentale per l'Inclusione degli alunni BES per gli adempimenti di rito.

4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

Per quanto riguarda le fasi del progetto di integrazione e le modalità dell'intervento didattico, si rimanda al paragrafo 5 relativo all'accoglienza e all'integrazione degli alunni con DSA. Si precisa che per gli alunni che fanno parte di questa categoria di BES la scuola:

- avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;
- applicherà in forma transitoria strumenti compensativi e misure dispensative (a differenza delle situazioni di disturbo documentate da certificazione), in modo attinente agli aspetti didattici ritenuti necessari, privilegiando in forma maggiormente continuativa strategie educative e didattiche personalizzate;
- terrà conto delle norme relative allo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni annuali degli apprendimenti che verranno eventualmente fornite dal Ministero: si segnala che, ad oggi, per lo svolgimento dell'Esame di Stato non è previsto l'uso di misure compensative e dispensative per alunni con BES senza certificazione.

5. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare

- **il docente coordinatore di classe** oppure
- **il docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con BES**

PARTE QUARTA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO

1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni in situazione di svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni in situazione di svantaggio.

Per quanto riguarda gli alunni in situazione di svantaggio, la normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 "*Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*" e dalle successive circolari del MIUR n. 8 del 6/03/2013 e n. 2563 del 22/11/2013.

2. LO SVANTAGGIO SCOLASTICO

Lo svantaggio scolastico può essere classificato in tre grandi aree:

- **socio-economico**: legato ad una particolare situazione sociale
- **culturale**: legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturale diverso
- **linguistico**: legato alla non conoscenza della lingua italiana

Per quanto riguarda l'area dello svantaggio linguistico, che comporta problematiche particolari, si rinvia alla Parte Quinta di questo documento.

Occorre tuttavia precisare che l'area dello svantaggio è in realtà più vasta: "Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta" (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012).

"Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per questi alunni (...) è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate".

In tal caso si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.

In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida" (Circ. MIUR n. 8 del 6/03/ 2013). La nota 2563 del 22/12/2013 chiarisce alcuni punti:

Difficoltà e disturbi di apprendimento

Occorre distinguere tra:

- 1) ordinarie difficoltà di apprendimento** = difficoltà che possono essere osservate per periodi temporanei in ogni alunno;
- 2) gravi difficoltà di apprendimento** = difficoltà che hanno un carattere più stabile o che presentano un maggior grado di complessità;
- 3) disturbi di apprendimento** = hanno carattere permanente e base neurobiologica.

Non basta rilevare una difficoltà di apprendimento per sostenere di trovarsi di fronte a un alunno con BES. Si dovrebbe riconoscere un BES solo in caso di "disturbo" (con base neurobiologica e carattere permanente): *"La rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all'attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico Personalizzato"*.

La decisione del Consiglio di Classe

Se non c'è certificazione L. 104/92 o L.170/10, decide il CdC, indipendentemente dalla richiesta dei genitori: *"Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato"*.

Per un alunno con difficoltà non meglio specificate, occorre l'accordo del CdC per adottare il PDP.:

"In ultima analisi, (...), nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di Classe (...) si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative".

Salvaguardia degli obiettivi di apprendimento.

"È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento".

“Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curare la metodologia alle esigenze dell'alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione”.

In conclusione

È il CdC che valuta se e quali bisogni educativi speciali abbia l'alunno e anche quali documentazioni eventualmente richiedere per valutare la situazione (l'importante è che la decisione venga verbalizzata e motivata; copia della decisione dovrà essere trasmessa al docente Funzione Strumentale per l'Inclusione degli alunni con BES per gli adempimenti di rito).

3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

La famiglia

La famiglia, uno specialista, i servizi sanitari nazionali, etc..., possono chiedere la predisposizione di percorso personalizzato ma la decisione finale di attivarlo spetta esclusivamente al CdC.

Il Consiglio di Classe

La decisione di predisporre un PDP è solo del Consiglio di Classe.

Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PDP, previo confronto con la famiglia.

Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all'anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo.

Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 8 e DM 5699/2011) meglio descritte nelle allegate Linee Guida.

Quando il Consiglio di Classe ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo:

- a) **indicando all'interno del verbale della riunione del Consiglio di Classe** la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell'alunno;
- b) **predisponendo un PDP con le modalità e tempistiche sotto indicate:**
 - **entro fine settembre/primi di ottobre**, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe/Team docente la situazione;
 - **ad ottobre**: i docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia coinvolti;
 - **a novembre** o i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e dirigente scolastico;
 - **entro la fine del primo periodo valutativo i PDP** verranno depositati in segreteria nel fascicolo personale degli alunni;
 - **durante tutto l'anno scolastico** il Consiglio di Classe lavorerà con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà;
 - **durante tutto l'anno scolastico il Consiglio di Classe** terrà monitorato il PDP mediante verifiche in itinere;
a seguito dello **scrutinio finale** il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al Consiglio di Classe l'adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

Le richieste effettuate ad anno inoltrato

Se la richiesta da parte della famiglia, da parte dei servizi sociali o di uno specialista viene prodotta oltre il 31 marzo non c'è più il tempo per predisporre un PDP che segua il format previsto, pertanto si privilegerà l'indicazione della descrizione all'interno del verbale di come si intende procedere e si depositerà in segreteria un estratto del verbale. Copia della decisione dovrà essere trasmessa al docente Funzione Strumentale per l'Inclusione degli alunni con BES per gli adempimenti di rito.

4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

Per quanto riguarda le fasi del progetto di integrazione e le modalità dell'intervento didattico, si rimanda al paragrafo 5 relativi all'accoglienza e all'integrazione degli alunni con DSA. Si precisa che per gli alunni che fanno parte di questa categoria di BES la scuola:

- avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;
- applicherà in forma transitoria strumenti compensativi e misure dispensative (a differenza delle situazioni di disturbo documentate da certificazione), in modo attinente gli aspetti didattici ritenuti necessari, privilegiando in forma maggiormente continuativa strategie educative e didattiche personalizzate;
- terrà conto delle norme relative allo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni annuali degli apprendimenti che verranno eventualmente fornite dal Ministero: si segnala che, ad oggi, per lo svolgimento dell'esame di stato non è previsto l'uso di misure compensative e dispensative per alunni con BES senza certificazione.

5. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare

- **il docente coordinatore di classe** oppure
- **il docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con BES.**

PARTE QUINTA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI CON O SENZA ADEGUATA ALFABETIZZAZIONE ITALIANA

1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo:

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni stranieri privi di adeguata conoscenza della lingua italiana;
- definisce i ruoli ed i compiti degli operatori scolastici;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni stranieri privi di adeguata conoscenza della lingua italiana.

Esso è adottato dal Collegio dei docenti e inserito nel P.T.O.F. al fine di rendere operative le indicazioni contenute nell'art. 45 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 e nelle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2014" trasmesse con la Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014.

DESTINATARI

- Studenti NAI (NeoArrivati in Italia, da meno di due anni)
- Studenti con cittadinanza non italiana, parzialmente o integralmente scolarizzati in Italia
- Studenti con ambiente familiare non italofono
- Studenti arrivati in Italia per adozione internazionale

2. L'ISCRIZIONE A SCUOLA DI STUDENTI NEO ARRIVATI

La documentazione anagrafica e scolastica

Ai fini dell'iscrizione di un minore straniero o comunitario neo arrivato in Italia, la scuola è tenuta a richiedere al genitore o a chi esercita la potestà genitoriale la stessa documentazione richiesta per l'iscrizione degli studenti italiani. Ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 394/1999, i minori stranieri privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione incompleta sono iscritti con riserva. Le Linee guida 2014 precisano che "la

normativa in materia di autocertificazione si estende anche ai cittadini stranieri che, pertanto, possono autocertificare i propri dati anagrafici”.

Per quanto riguarda i documenti scolastici, le Linee guida 2014 chiariscono che “la scuola richiede la presentazione di adeguata certificazione (pagelle, attestati, dichiarazioni ecc.) che specifichi gli studi compiuti nel Paese di origine. In mancanza di certificazioni, richiede ai genitori informazioni in merito alla classe e al tipo d'istituto precedentemente frequentato. In tal caso, può prendere contatto con l'autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno e sugli studi effettuati”.

Irrilevanza della regolarità del soggiorno ^{SEP} ai fini dell'obbligo scolastico

La CM n. 375 del 25 gennaio 2013 ricorda che “l'obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, concerne anche i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia (art. 38 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286; art. 45 del D.P.R. n. 394/99). In mancanza dei documenti prescritti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull'esercizio del diritto all'istruzione.”

La classe di inserimento per gli stranieri neo arrivati

La Nota MIUR prot. n. 465 del 27 gennaio 2012 precisa che per gli alunni stranieri che giungono in Italia ancora sottoposti all'obbligo di istruzione (ossia inferiori ai 16 anni), ai sensi dell'art. 45, comma 2 del D.P.R. 394/1999, l'iscrizione avviene di regola alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

Non obbligatorietà dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione

La Nota MIUR prot. n. 465 del 27 gennaio 2012 ha rilevato che possono iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado anche i minori di cittadinanza non italiana in ingresso in Italia pur se privi del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione. La Nota MIUR prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 precisava comunque che, “in caso di iscrizione ad una istituzione scolastica secondaria di secondo grado, l'interessato potrà eventualmente richiedere l'emanazione di un decreto di equipollenza al diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, se cittadino comunitario”.

3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

Il Gruppo di lavoro per l'inclusione

Il GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione) svolge i seguenti compiti:

- a) cura il raccordo tra le diverse componenti professionali (interne ed esterne alla scuola) che intervengono per assicurare la buona accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri;
- b) formula proposte al Collegio dei docenti e al Consiglio d'Istituto (per le rispettive competenze) in merito a quanto previsto dall'art. 45, commi 3,5,6,7 del DPR 394/1999 relativamente a:
 - *ripartizione degli alunni stranieri nelle classi;*
 - *individuazione di criteri e modalità per la comunicazione tra scuola e le famiglie degli alunni stranieri;*
 - *intese con soggetti del territorio per l'educazione interculturale, la valorizzazione e lo studio delle più diffuse lingue e culture di origine;*
 - *organizzazione di iniziative di educazione interculturale, di formazione del personale ecc.*
- c) svolge una funzione di sostegno alla progettualità dei consigli di classe, di proposta di azioni didattiche innovative, di monitoraggio dell'attività di accoglienza/integrazione e dei risultati ottenuti.

Il Consiglio di Classe

La decisione di predisporre un percorso personalizzato è solo del Consiglio di Classe. In accordo con quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa 2019-2021, nei primi due anni dall'ingresso in Italia della studentessa o dello

studente, questo percorso è descritto dal Piano di Studi Personalizzato (PSP), mentre in caso di necessità, dopo i due anni dall'ingresso in Italia, dal Piano Didattico Personalizzato (PDP) come per gli alunni con BES non certificati con L.104/92 o L.170/10.

Il Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PSP o un PDP previa richiesta della famiglia.

Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all'anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo.

Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 8 e DM 5699/2011) meglio descritte nelle allegate Linee Guida.

Quando il Consiglio di Classe ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo:

- a) **indicando all'interno del verbale della riunione del Consiglio di Classe** la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell'alunno.
- b) **Predisponendo** (entro i due anni di ingresso dello studente in Italia e con l'aiuto di un mediatore interculturale) **un Piano di Studi Personalizzato (PSP)**, ossia un percorso d'istruzione che la scuola costruisce per ciascun alunno, personalizzandolo nella progettazione, nello svolgimento (le unità di apprendimento) e nella verifica (portfolio delle competenze), **con le tempistiche e modalità sotto indicate:**
 - **entro la fine del primo quadrimestre, o non appena siano stati redatti i PSP** verranno depositati in segreteria nel fascicolo personale degli alunni;
 - **durante tutto l'anno scolastico** il Consiglio di classe terrà monitorato il PSP mediante verifiche in itinere;
 - a seguito dello **scrutinio finale** il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al CdC l'adeguatezza del PSP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.
- c) **Predisponendo** (dopo i due anni dall'ingresso in Italia dello studente) **un PDP con le modalità e tempistiche sotto indicate:**
 - **entro fine settembre/primi di ottobre**, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe la situazione;
 - **a ottobre**: i docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia coinvolti;
 - **entro novembre** i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e dirigente scolastico;
 - **entro la fine del primo Periodo valutativo i PDP** verranno depositati in segreteria nel fascicolo personale degli alunni;
 - **durante tutto l'anno scolastico** il Consiglio di Classe lavorerà con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà;
 - **durante tutto l'anno scolastico** il Consiglio di Classe terrà monitorato il PDP mediante verifiche in itinere;
 - a seguito dello **scrutinio finale** il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al Consiglio di Classe l'adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

Il Laboratorio di Italiano L2

Qualora il Consiglio di Classe lo ritenga opportuno e dietro autorizzazione delle famiglie degli alunni, la scuola può promuovere la realizzazione di un Laboratorio di italiano L2: "Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianità dell'apprendimento e della vita scolastica degli alunni stranieri, con attività di laboratorio linguistico e con percorsi e strumenti per l'insegnamento intensivo dell'italiano" (C.M. n. 24 del 1 marzo 2006).

Il Laboratorio è attivato all'interno della scuola, o in rete con altre istituzioni scolastiche del territorio, ed è gestito da docenti che abbiano esperienza/competenze nell'insegnamento di Italiano L2.

Nella fase di lavoro intensivo rivolta agli alunni non italofofoni, tali docenti possono essere affiancati da facilitatori linguistici esterni, messi a disposizione dall'Ufficio Orientamento e Formazione Servizio Offerta Educativa e Promozione Successo Formativo Settore Istruzione del Comune di Monza.

4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

Iscrizione

L'iscrizione rappresenta il primo momento di accoglienza dell'alunno straniero e della sua famiglia.

Quando si presenta un neo-arrivato:

- l'incaricato/a di segreteria riceve il neo-arrivato/a, consegna l'elenco dei documenti e delle informazioni da richiedere e prende contatto con un collaboratore del Dirigente Scolastico o con il Referente per gli alunni con BES;
- un collaboratore del Dirigente Scolastico realizza il primo colloquio scuola-famiglia;
- sulla base dei dati conoscitivi forniti, il Dirigente individua la classe/sezione alla quale iscrivere l'alunno. La Circolare MIUR n. 2 dell'8 gennaio 2010 ha stabilito che il numero degli alunni con cittadinanza non italiana non può superare di norma il 30% del totale degli iscritti in ciascuna classe e in ciascuna scuola. Deroghe a tale limite sono tuttavia previste dalla stessa circolare.

Valutazione relativa all'attivazione del Laboratorio di Italiano L2

I docenti del Consiglio di Classe effettuano le opportune osservazioni per verificare le competenze in ingresso relativamente alla comprensione e produzione sia scritta che orale, partendo dal Test preliminare predisposto e somministrato dal docente Referente.

Il coordinatore del CdC interessato e il referente per gli alunni stranieri valutano insieme:

- l'eventuale attivazione per l'alunno un laboratorio di Italiano L2 o il suo inserimento in un laboratorio già attivo di italiano L2 (quante ore, in quali giorni, per quale durata, come organizzare l'accompagnamento dell'allievo se è un laboratorio di rete esterno alla scuola ecc);
- l'eventuale richiesta e impiego del mediatore culturale (quante ore, in quali momenti, per fare cosa...).

Predisposizione del PSP o del PDP

Il coordinatore convoca il CdC per elaborare il **piano di studi personalizzato** con il quale gestire il periodo di accoglienza con l'aiuto del mediatore interculturale. In particolare progetta le attività più idonee per:

- completare la conoscenza dell'alunno (rilevazione dei livelli effettivi di apprendimento in ingresso nelle varie aree disciplinari);
- far svolgere le unità di apprendimento adeguate al livello di apprendimento dello studente e verificarne l'acquisizione (portfolio delle competenze)
- facilitare l'accoglienza del nuovo alunno da parte dei compagni di classe;
- far interagire nel miglior modo possibile le attività d'aula con il laboratorio di italiano L2, se attivato;

Dopo i due anni dall'ingresso in Italia dello studente, nel caso permangano delle difficoltà che necessitino di un percorso personalizzato, il coordinatore convoca il CdC per elaborare il piano didattico personalizzato (PDP), nel quale verranno descritte le difficoltà ancora presenti nello studente e le misure utili a superarle.

Il progetto (PSP o PDP), approvato dal CdC, è presentato alla famiglia, che dovrà sottoscriverlo.

Avvio del processo di apprendimento.

La gestione della prima fase (entro i primi due anni dall'ingresso in Italia) coinvolge il Consiglio di Classe, il GLI, eventualmente il laboratorio di italiano L2, e il mediatore culturale, se presente.

È la fase che dà attuazione al piano di studio personalizzato elaborato dal CdC per gestire l'accoglienza dell'alunno/a. Esso ha la **durata massima di due anni scolastici** ed ha come obiettivi:

- a) condurre l'alunno/a ad apprendere l'italiano come lingua per comunicare (livello A2);
- b) realizzare una buona socializzazione tra alunno/a neo-arrivato ed il resto della classe;
- c) incrementare i livelli iniziali di apprendimento nel maggior numero possibile di materie.

In questa fase la relazione tra docenti, alunni migranti e le loro famiglie è di particolare importanza per la realizzazione di un positivo processo di apprendimento e di inclusione. A tal fine sarà dedicata specifica attenzione dalla mediazione linguistica e culturale.

Accompagnamento allo studio

È la fase che ha come destinatari gli alunni stranieri dopo che hanno superato positivamente il momento dell'accoglienza. **Essa ha una durata variabile dai due ai cinque anni.**

A questo proposito il CdC aggiornerà il piano di studio personalizzato, fondandolo su un rinnovato raccordo con il laboratorio di italiano L2, sulla semplificazione dei testi e sulla facilitazione alla loro comprensione.

5. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

In generale, l'alunno non italofono o non ancora sufficientemente italofono non è incompetente su tutto. Egli si trova, per qualche tempo, in una situazione in cui non ha le parole per comunicare in italiano le sue competenze.

Salvo i casi di coloro che non hanno frequentato la scuola nei paesi di origine o hanno avuto percorsi assai carenti e limitati, la maggior parte degli alunni stranieri neo arrivati ha una storia scolastica e possiede competenze, abilità e conoscenze talvolta simili a quelle richieste agli alunni italiani di pari classe, talaltra diverse, in alcuni ambiti disciplinari possono essere addirittura migliori, in altri più carenti. Tutti presentano una incompetenza linguistica che, essendo provvisoria e temporanea, va rimossa (con il laboratorio di italiano L2 o i gruppi di studio). La valutazione non può che tenere conto di ciò.

Anche in attuazione delle più recenti innovazioni introdotte dalla normativa, le verifiche "intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa" (Art. 1, c. 4, Regolamento sulla valutazione DPR 122/2009) e, nello specifico, dal Piano di Studio Personalizzato (o dal Piano Didattico Personalizzato) elaborato dal CdC per gestire sia la fase di accoglienza, sia quella di accompagnamento allo studio.

Per quanto riguarda la valutazione, si rimanda all'applicazione delle **"Linee guida per la Valutazione degli studenti stranieri"**.

Durante la fase di **avvio allo studio**, la valutazione sarà prevalentemente di tipo formativo e riguarderà:

- la progressiva conoscenza della lingua italiana, fino al raggiungimento di un livello A2/B1; tale raggiungimento completa la fase dell'accoglienza;
- il livello di partenza dell'alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l'impegno e le sue potenzialità di apprendimento.

In questa fase, per le valutazioni periodiche il Consiglio di Classe dopo aver preso in esame gli elementi sopra indicati, potrà esprimere, in ogni singola disciplina, una valutazione del tipo: *"La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana"*.

Nella successiva fase di **accompagnamento allo studio**, la valutazione avverrà secondo quanto previsto dal comma 9, art. 1 del Regolamento sulla valutazione e tenuto conto del progetto di accompagnamento allo studio, basato sulla semplificazione e facilitazione compiuta dai docenti del CdC.

6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare

- **il docente coordinatore di classe** oppure
- **il docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con BES.**

PARTE SESTA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI ADOTTATI

1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presenza dei minori adottati nelle scuole italiane è divenuta negli ultimi anni un fenomeno quantitativamente rilevante. In molti casi, soprattutto per i bambini adottati internazionalmente, il tema del confronto con il mondo della scuola si pone in maniera urgente perché molti di loro vengono adottati in età scolare o comunque prossima ai 6 anni.

Occorre considerare che alla condizione adottiva non corrisponde un'uniformità di situazioni, e quindi di bisogni, e che i bambini adottati possono essere portatori di condizioni molto differenti che, se poste lungo un continuum, possono andare da un estremo di alta problematicità ad un altro di pieno e positivo adattamento.

E' innegabile che all'essere adottato siano connessi alcuni fattori di rischio e di vulnerabilità che devono essere conosciuti e considerati, affinché sia possibile strutturare una metodologia di accoglienza scolastica in grado di garantire il benessere di questi alunni sin dalle prime fasi di ingresso in classe, nella convinzione che un buon avvio sia la migliore premessa per una positiva esperienza scolastica negli anni a venire. In questo senso è necessario che la scuola sia preparata all'accoglienza dei minori adottati in Italia e all'estero e costruisca strumenti utili, non solo per quanto riguarda l'aspetto organizzativo, ma anche didattico e relazionale, a beneficio dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie.

Naturalmente prassi e strumenti adeguati dovranno essere garantiti anche nelle fasi successive all'inserimento, con particolare attenzione ai passaggi da un ordine di scuola all'altro.

Per garantire il diritto allo studio degli alunni adottati e favorire il pieno inserimento nella scuola, il Ministero dell'istruzione e del merito ha aggiornato il documento del 2014 con le Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati - 2023.

FINALITA'

- Costruire una collaborazione tra scuola e famiglia e una comunicazione reciproca efficace al fine di elaborare obiettivi comuni per l'acquisizione di sicurezza e autostima da parte dell'alunno adottato.
- Individuare e prefissare pratiche condivise per creare un clima favorevole all'accoglienza e valorizzare la specificità dell'alunno adottato che ha un passato e un presente diversi.
- Promuovere una rete di supporto, comunicazione, collaborazione fra Scuola, Famiglia, Servizi preposti e Enti Autorizzati.

2. AREE CRITICHE IN PRESENZA DI ALUNNI ADOTTATI

DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO: possibili DSA, deficit nella concentrazione, nell'attenzione, nella memorizzazione.

DIFFICOLTA' PSICO-EMOTIVE: in conseguenza alle esperienze sfavorevoli vissute che si possono tradurre in comportamenti aggressivi, incontenibile bisogno di attenzione, paura di essere rifiutati.

DIVERSA SCOLARIZZAZIONE NEI PAESI DI ORIGINE

SEGNALAZIONE COME ALUNNI BES in caso di:

- bambini con significativi problemi di salute o disabilità
- bambini con un vissuto particolarmente difficile o traumatico

ETA' PRESUNTA: identificazione età anagrafica

PREADOLESCENZA E ADOLESCENZA: atteggiamenti disfunzionali verso l'apprendimento: oppositivo, dipendenza, egocentrismo.

ITALIANO COME L2: i bambini adottati internazionalmente apprendono velocemente la lingua italiana funzionale alla comunicazione ma rimangono difficoltà nell'interiorizzazione della struttura linguistica.

IDENTITA' ETNICA: una persona adottata internazionalmente non è una persona straniera immigrata ma è diventata una persona italiana a tutti gli effetti. Tuttavia, si possono manifestare momenti di rifiuto/rimozione, legati al vissuto difficile o traumatico, a momenti di nostalgia/orgoglio verso la cultura di provenienza.

3. RUOLO DELLA SCUOLA

La scuola è chiamata a svolgere un ruolo importante nel far crescere la consapevolezza e l'accettazione della diversità come valore aggiunto nel processo di inclusione. Se da un lato quindi si "arricchisce" accogliendo la specificità del vissuto passato e presente degli studenti adottati, da un altro è chiamata ad affrontare il mondo dell'adozione nella sua complessità.

4. BUONE PRASSI

OGGETTO (cosa)	TEMPI (quando)	SOGGETTI COINVOLTI (chi)	AZIONI DA SVOLGERE (materiali)
ISCRIZIONI	In qualunque momento dell'anno	Segreteria Genitori	-Iscrizione on line per adozioni internazionali anche in assenza di tutta la documentazione. -Iscrizione in Segreteria e non su piattaforma telematica per adozioni nazionali o per situazioni di affido preadottivo (previsto dal tribunale dei minori per tutela della riservatezza dei dati dell'alunno).
TEMPI INSERIMENTO SCOLASTICO	ADOZIONI INTERNAZIONALI: -scuola dell'infanzia e primaria: inserimento non prima delle 12 settimane dall'arrivo in Italia; - scuola secondaria dopo 4/6 settimane dall'arrivo in Italia	Dirigente scolastico Segreteria Famiglia Studente Servizi competenti (se necessario)	- Acquisire dati utili con un colloquio preliminare e con schede informative predefinite (vedi allegati) -Adozioni internazionali: -Acquisire la documentazione amministrativa in possesso della famiglia, -Acquisire informazioni scolastiche pregresse e schede sanitarie - Adozioni nazionali: -Prendere visione della documentazione rilasciata dal Tribunale senza trattenerla: nel fascicolo dell'alunno verrà inserita una dichiarazione del Dirigente scolastico che ne attesti la presa visione. In seguito la segreteria dovrà trascrivere nei registri di classe i nomi degli alunni con il cognome degli adottanti (fare attenzione a che non compaia mai il cognome d'origine)

SCELTA DELLA CLASSE DI INGRESSO	dopo la formalizzazione dell'iscrizione	-Dirigente scolastico -docente Referente - docenti (sottocommissione GLI) per somministrazione test di ingresso - Segreteria - Genitori -Alunno/i - Servizi competenti (se necessario)	- Individuare la classe d'inserimento. - Il Dirigente tenuto conto: del parere dei docenti somministratori e dei risultati delle prove di ingresso, delle informazioni raccolte nel colloquio preliminare con la famiglia, delle relazioni e valutazioni dei servizi che seguono l'alunno, decide l'assegnazione dell'alunno alla classe (possibilità di inserimento anche in una classe inferiore di un anno rispetto l'età anagrafica). - Comunicare ai genitori la classe di inserimento dell'alunno. - Comunicare ai docenti di classe l'inserimento.
COLLOQUIO GENITORI – INSEGNANTI DI CLASSE	Subito dopo l'inserimento in classe	-Docenti di classe - Dirigente e/o Docente referente - Genitori - Servizi competenti (se necessario)	-Acquisire informazioni reciproche nell'ottica della collaborazione insegnanti- famiglia. -Acquisire informazioni sulla storia personale e scolastica dell'alunno secondo le indicazioni del Regolamento Europeo (GDPR n.679/2016)
RIUNIONE TRA I DOCENTI DI CLASSE, IL DIRIGENTE E/O IL DOCENTE REFERENTE	Dopo un periodo di osservazione in classe	-Dirigente e/o insegnante referente -Docenti di classe - Genitori -Servizi competenti (se necessario)	-Predisporre, se necessario, sulla base delle osservazioni svolte, un PDP (circolare applicativa BES n 8 marzo 2013) possibile comunque in ogni momento dell'anno. - Predisporre un programma educativo che consenta di attivare tutte le strategie didattiche opportune per il benessere dell'alunno: -cooperative learning, -tutoring, life skill education; - facilitatore linguistico se necessario (docente di

			italiano anche di altra sezione con esperienza e Formazione nell'insegnamento dell'italiano come L2) che diventi “figura referente” e curi la prima alfabetizzazione comunicativa e l'avvio allo studio della lingua.
--	--	--	---

5. TEMPI E MODALITA' DI INSERIMENTO

Le indicazioni e i suggerimenti che seguono riguardano espressamente i minori adottati internazionalmente che si trovano a dover affrontare l'ingresso scolastico a ridosso dell'arrivo in Italia.

E' auspicabile inserire nel gruppo classe un alunno adottato non prima di quattro/sei settimane dal suo arrivo in Italia. Sono da evidenziare alcune possibili criticità. Gli anni passati prima dell'adozione e i ricordi legati alla differente vita di prima fanno sì che questi alunni possano dover confrontarsi con l'alterità ancor più di quanto non debbano fare gli alunni adottati con età inferiore. Pertanto è indispensabile che i docenti posseggano le opportune informazioni sulla storia pregressa all'adozione, al fine di disporre di notizie relative alle abitudini ed eventuali relazioni passate. Questa conoscenza è un processo dinamico e continuativo, che richiede confronti assidui con la famiglia adottiva.

Inizialmente quindi, proprio per agevolare la conoscenza, i momenti di permanenza in aula possono dover essere più finalizzati ad agevolare la socializzazione e la partecipazione degli alunni adottati alla vita di classe (utilizzando anche i modelli di apprendimento cooperativo e di tutoring), da alternare, se possibile, con momenti di lavoro individuale o in piccoli gruppi dedicati all'alfabetizzazione e all'apprendimento del nuovo codice linguistico senza tuttavia trascurare del tutto la riflessione metalinguistica.

6. PROGETTI DI INTERCULTURA

Un'educazione alla valorizzazione delle differenze culturali e alla pluralità di appartenenze che connota ciascuno è fondamentale per ogni alunno e certamente lo è per gli alunni adottati internazionalmente. Va tuttavia ricordato che, quando si affronta in classe questo tema, bisogna fare attenzione a non innescare, proprio negli alunni adottati, percezioni di estraneità riportando la loro appartenenza ad una cultura che forse non gli appartiene realmente, o che non gli appartiene come ci si aspetterebbe. Chi ha storie di lunga istituzionalizzazione ha un'esperienza del proprio Paese di origine molto particolare, come anche chi è stato adottato in giovanissima età può non avere ricordi coscienti di dove è nato e vissuto solo pochi mesi. Certamente bisogna non assimilare le necessità degli alunni adottati internazionalmente a quelle degli alunni arrivati per immigrazione. E' dunque opportuno, in progetti interculturali attuati in classe, non porre il minore adottato al centro dell'attenzione con domande dirette, ma piuttosto creare condizioni facilitanti affinché egli si senta libero di esporsi in prima persona se e quando lo desidera. Bisogna tener presente che i minori adottati possono avere un'accentuata ambivalenza nei confronti del Paese d'origine e della loro storia preadottiva, con alternanza di fasi di identificazione e di rifiuto che vanno rispettate. Per le stesse ragioni è necessario procedere con cautela nel proporre interventi riferiti al Paese d'origine del minore adottato consultando preventivamente i genitori e chiedendo eventualmente la loro collaborazione. Gli alunni adottati, infatti, sono inseriti non solo in una classe, ma anche in una famiglia multiculturale, che può trattare in modo diverso il loro precoce patrimonio esperienziale.

7. RUOLI

DIRIGENTE SCOLASTICO

Promuove e sostiene azioni finalizzate a favorire il pieno inserimento nel contesto scolastico dell'alunno adottato. A tal fine:

- si avvale della collaborazione di un insegnante Referente per l'adozione con compiti di informazione, consulenza e coordinamento;
- garantisce che nel Piano dell'Offerta Formativa della scuola siano indicate le modalità di accoglienza e le attenzioni specifiche per gli alunni adottati;
- decide la classe di inserimento dei neo-arrivati, sentiti i genitori e il Referente, e presa visione della documentazione fornita dalla famiglia e dai servizi pubblici e/o privati che la accompagnano;
- garantisce percorsi didattici personalizzati finalizzati al raggiungimento di una adeguata competenza linguistica per consentire l'uso della lingua italiana nello studio delle varie discipline;
- promuove e valorizza i progetti finalizzati al benessere scolastico e all'inclusione;
- attiva il monitoraggio delle azioni messe in atto per favorire la diffusione di buone pratiche;
- garantisce il raccordo tra tutti i soggetti coinvolti nel percorso post-adoitivo (scuola, famiglia, servizi pubblici e/o privati del territorio);
- promuove attività di formazione e aggiornamento, anche in rete.

REFERENTE DI ISTITUTO

La funzione del Referente d'istituto si esplica principalmente nel supporto dei colleghi che hanno alunni adottati nelle loro classi, nella sensibilizzazione del Collegio dei docenti sulle tematiche dell'adozione, nell'accoglienza dei genitori. Nello specifico, svolge le seguenti funzioni:

- informa gli insegnanti (compresi i supplenti) della eventuale presenza di alunni adottati nelle classi;
- accoglie i genitori, raccoglie da loro le informazioni essenziali all'inserimento e alla scelta della classe e li informa sulle azioni che la scuola può mettere in atto;
- collabora a monitorare l'andamento dell'inserimento e del percorso formativo dell'alunno;
- collabora a curare il passaggio di informazioni tra i diversi gradi di scuola;
- nei casi più complessi, collabora a mantenere attivi i contatti con gli operatori che seguono il minore nel post-adozione;
- mette a disposizione degli insegnanti la normativa esistente e materiali di approfondimento;
- promuove e pubblicizza iniziative di formazione;
- supporta i docenti nella realizzazione di eventuali percorsi didattici personalizzati.

DOCENTI

Coinvolgono tutte le componenti scolastiche utili nel processo di inclusione di alunni adottati al fine di attivare prassi mirate a valorizzarne le specificità, a sostenerne l'inclusione e a favorirne il benessere scolastico. Nello specifico, quindi:

- partecipano a momenti di formazione mirata sulle tematiche adottive;
- propongono attività per sensibilizzare le classi all'accoglienza e alla valorizzazione di ogni individualità;
- mantengono in classe un atteggiamento equilibrato, evitando sia di sovraesporre gli studenti adottati sia di dimenticarne le specificità;
- nell'ambito della libertà d'insegnamento attribuita alla funzione docente e della conseguente libertà di scelta dei libri di testo e dei contenuti didattici, pongono particolare attenzione ai modelli di famiglia in essi presentati;

- creano occasioni per parlare delle diverse tipologie di famiglia esistenti nella società odierna, proponendo un concetto di famiglia fondato sui legami affettivi e relazionali;
- nel trattare tematiche "sensibili" (quali la costruzione dei concetti temporali, la storia personale, l'albero genealogico, ecc.) informano preventivamente i genitori e adattano i contenuti alle specificità degli alunni presenti in classe;
- se necessario, predispongono percorsi didattici personalizzati calibrati sulle esigenze di apprendimento dei singoli;
- tengono contatti costanti con le famiglie ed eventualmente con i servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso post-adoitivo.

FAMIGLIE

Collaborano con la scuola al fine di favorire il benessere e il successo scolastico dei propri figli. Pertanto:

- forniscono alla scuola tutte le informazioni necessarie a una conoscenza del minore al fine di garantirne un positivo inserimento scolastico;
- nel caso di minori già scolarizzati, raccolgono e comunicano, ove possibile, tutte le informazioni disponibili sul percorso scolastico pregresso;
- sollecitano la motivazione e l'impegno nello studio del figlio con giusta misura, nel rispetto quindi dei suoi tempi e delle sue possibilità di apprendimento;
- mantengono contatti costanti con i docenti, rendendosi disponibili a momenti di confronto sui risultati raggiunti in itinere dall'alunno.

8. CONTINUITA'

E' auspicabile l'attivazione di buone prassi che facilitino il progredire del percorso scolastico dei minori adottati, quali:

- Un accurato scambio di informazioni (concordato con la famiglia) tra i docenti dei diversi ordini di scuola e la possibilità che i ragazzi possano familiarizzare con il nuovo ambiente tramite visite alla scuola e incontri con gli insegnanti prima dell'inizio della frequenza.
- L'individuazione di un insegnante all'interno del Consiglio di classe che possa rappresentare un riferimento per il ragazzo e per la famiglia.
- L'attivazione tempestiva di interventi (potenziamento linguistico, percorsi individualizzati, acquisizione di un metodo di studio) quando si ravvisino difficoltà nell'apprendimento.
- Una particolare attenzione al clima relazionale di classe attraverso attività che sensibilizzino gli studenti all'accoglienza, alla valorizzazione delle diversità e all'inclusione.

8.1 CONTINUITA' CON LE RISORSE DEL TERRITORIO

La multidimensionalità della condizione adottiva richiede che l'inserimento scolastico degli alunni adottati sia adeguatamente accompagnato e sostenuto attraverso un lavoro coordinato tra scuola, famiglia, servizi socio-sanitari, associazioni famigliari e altri soggetti che si occupano di adozione sul territorio.

9. FORMAZIONE

La formazione di tutto il personale scolastico, relativamente all'inserimento dell'alunno adottato nell'attuale sistema scolastico, è un aspetto imprescindibile per garantire il successo formativo di questi alunni. È bene che tutte le componenti scolastiche, nel rispetto delle reciproche competenze, abbiano una conoscenza di base delle peculiarità dell'adozione e delle attenzioni specifiche da riservare agli studenti adottati e alle loro famiglie.

10. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare

- **il docente coordinatore di classe** oppure
- **il docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con BES.**

ALLEGATI

Gli allegati, ad uso interno dei docenti, sono reperibili in area riservata sul sito della scuola:

DISABILITÀ

- Modello PEI per alunni con disabilità

DSA e BES

- Modello PDP per alunni con DSA
- Modello PDP per alunni con altri BES

STRANIERI

- **Modello PDP per alunni stranieri**
- **Modello PSP per alunni stranieri**

ADOTTATI

- **Scheda di raccolta informazioni a integrazione dei moduli d'iscrizione**
- **Primo colloquio docente Referente-famiglia**